



Pandemos

2 (2024)

<https://ojs.unica.it/index.php/pandemos/index>

ISBN: 978-88-3312-100-0

presentato il 1.2.2024

accettato il 29.3.2024

pubblicato il 29.3.2024

DOI: <https://doi.org/10.13125/pan-6056>

## *Il trattato di pace tra Giovanni I d'Aragona ed Eleonora d'Arborea del 1388-1390*

di Alessandro Soddu

Università degli Studi di Sassari

(alesoddu@uniss.it)

### Abstract

*Il saggio intende ricostruire l'iter politico-diplomatico che ha condotto nel 1388 alla stipula della pace in Sardegna tra la Corona d'Aragona e il Giudicato di Arborea, ponendo provvisoriamente fine a un conflitto che caratterizza buona parte della seconda metà del Trecento. L'obiettivo primario – in attesa della pubblicazione di uno studio comprensivo dell'edizione del trattato – è quello di fornire una puntuale schedatura della documentazione in vista di una riflessione storiografica di più ampio spettro, nel quadro delle vicende del basso medioevo mediterraneo.*

### Premessa

La pace stipulata a Cagliari il 24 gennaio 1388, poi perfezionata ed attuata nel 1390, rappresenta l'effimera conclusione del lungo conflitto che nella seconda metà del Trecento vede fronteggiarsi in Sardegna la Corona d'Aragona e il Giudicato di Arborea. Della relativa documentazione non è mai stata fatta un'edizione moderna, ad eccezione dell'ormai datata opera di Pasquale Tola, che nel 1861 ha pubblicato il testo del trattato utilizzando una delle copie del manoscritto (la più tarda), quella conservata

nell'Archivio regio di Cagliari (oggi Archivio di Stato)<sup>1</sup>. A fronte dell'importanza e del grande interesse verso questo monumentale documento<sup>2</sup>, lo studio dello stesso è rimasto a un livello superficiale, riscontrandosi nella storiografia non poche distorsioni interpretative circa il ruolo di Eleonora di Arborea (talora impropriamente definita “reggente” o “giudicessa di fatto”) e soprattutto dei delegati di città, borghi, contrade e *curationes* del Giudicato chiamati a sottoscrivere il trattato a Cagliari, la cui elezione è stata erroneamente ritenuta da alcuni l'espressione di altrettante assemblee locali (*coronas*) o addirittura di una “grande corona de logu” finalizzate a discutere e approvare il trattato di pace, esprimendo il proprio consenso alle decisioni di Eleonora<sup>3</sup>. L'obiettivo di questo contributo – preliminare alla pubblicazione di un lavoro più ampio, comprensivo dell'edizione degli accordi del 1388-90<sup>4</sup> – è pertanto quello di

---

<sup>1</sup> P. Tola, *Codex diplomaticus Sardiniae*, I, Torino 1861, sec. XIV, docc. CL-CLI. Cfr. *infra*, note 89-91.

<sup>2</sup> Cfr. da ultimo I. Bussa, *L'armistizio tra regno d'Aragona e giudicato d'Arborea (1388)*, «Quaderni Bolotanesi», 41 (2021), pp. 103-128; A. Soddu, *La pace del 1388*, in *Il tempo dei Giudicati. La Sardegna medievale dal X al XV secolo d.C.*, a cura di S. Cisci, R. Martorelli e G. Serrelli, Ilisso, Nuoro 2023, pp. 128-130.

<sup>3</sup> La questione è ben chiarita in M.T. Ferrer i Mallol, *La guerra d'Arborea alla fine del XIV secolo*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*, a cura di G. Mele, Istar, Oristano 2000, 2 voll., I, p. 535-620, pp. 613-614: «Questa formalità, che effettivamente venne seguita al momento della firma della pace, si applicava su richiesta della Corona catalano-aragonese, seguendo la tradizione di altri trattati nei quali, nel caso di decurtazioni territoriali, si chiedeva alle grandi città, della parte che le soffriva, che corroborassero il trattato perché successivamente non potessero allegare ignoranza, mancata approvazione delle Corti e simili allo scopo di annullare quanto deciso. Si procedette in questo modo nella pace del 1304 tra la Corona catalano-aragonese e la Castiglia. I Castigliani subivano la perdita di metà del regno di Murcia e la pace, risultato di una sentenza arbitraria, fu ratificata nello stesso luogo in cui si firmava dai principali dignitari ecclesiastici e dai nobili di entrambe le parti e poi, in documenti separati, dalle grandi città castigliane. L'approvazione della pace del 1388 da parte delle città e ville sarde è stata interpretata in Sardegna come un fatto eccezionale e quasi la dimostrazione dell'elemento differenziale del giudicato d'Arborea, in cui certe decisioni dovevano prendersi collettivamente. Non c'è nulla né di eccezionale, né di diverso; era una precauzione che si richiedeva, in casi come questo, da parte della Corona catalano-aragonese [...]». Cfr. anche E. Salvatori, *I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell'Italia comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale (secoli XI-XV). Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Liguori, Napoli 2001, pp. 141-159.

<sup>4</sup> La monografia – in preparazione, in collaborazione con Pinuccia Simbula, Tiziana Mureddu e Fabio Caria – rientra nell'ambito di una ricerca avviata da tempo dal settore medievistico dell'Università di Sassari, a partire dalle due tesi di laurea discusse nell'A.A. 2003-2004 (rell. P.F. Simbula, A. Soddu): T. Mureddu, *La pace del 1388 tra Eleonora d'Arborea e Giovanni I d'Aragona: edizione della copia dell'Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio, vol. F1 (cc. 42v-61v)*; F. Caria, *La pace del 1388 tra Eleonora d'Arborea e*

ricostruire l'intero *iter* politico-diplomatico che ha condotto alla stipula della pace con il relativo riflesso documentario, entrando solo marginalmente nel merito dell'interpretazione storiografica. Il taglio del saggio è, cioè, deliberatamente descrittivo e finalizzato a mettere a disposizione una puntuale (per quanto sintetica) schedatura delle fonti, in vista di una riflessione di più ampio spettro nel quadro delle vicende del basso medioevo mediterraneo<sup>5</sup>.

### **Il conflitto aragonese-arborese e la lunga strada verso la pace**

Nel 1353 esplose il conflitto tra Mariano IV d'Arborea e Pietro IV d'Aragona, ponendo fine a un'alleanza trentennale, fino ad allora solidissima<sup>6</sup>. I tentativi di ricucitura sono scanditi da altrettante paci siglate prima ad Alghero (1354)<sup>7</sup> e poi a Sanluri (1355)<sup>8</sup>, che garantirono un decennio di relativa tranquillità. La guerra si riaccese nel 1365 e portò alla conquista di quasi tutta l'isola da parte di Mariano, fino alla sua morte avvenuta nel 1375. Gli successe il figlio Ugone (III), che mantenne le posizioni conseguite dal padre, distinguendosi tuttavia per un'eccezionale intransigenza, rimanendo vittima di una congiura interna nel marzo del 1383<sup>9</sup>. Ad acquisire il titolo di giudicessa fu allora Eleonora, sorella di Ugone e moglie di Brancaleone Doria, con cui aveva avuto due figli (Federico e Mariano) destinati a succederle sul trono oristanese<sup>10</sup>. La situazione sembrava pro-

---

*Giovanni I d'Aragona: edizione della copia dell'Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio, vol. F1 (cc. 62-83).*

<sup>5</sup> Ringrazio Pinuccia Simbula per aver letto il testo e avermi fornito, come sempre, preziosi suggerimenti.

<sup>6</sup> Per un quadro delle vicende del XIV secolo: G. Meloni, *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, Cedam, Padova 1971-1982, 3 voll.; B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in *La Sardegna medioevale e moderna*, a cura di J. Day, B. Anatra e L. Scaraffia, Utet, Torino 1984, pp. 191-663; F.C. Casula, *La Sardegna aragonese*, Chiarella, Sassari, 1990, 2 voll.; M.T. Ferrer i Mallol, *La guerra d'Arborea* cit.; L. Gallinari, *Una dinastia in guerra e un re descuro? I giudici d'Arborea e Giovanni I re d'Aragona (1379-1396)*, Isem, Cagliari 2013.

<sup>7</sup> L. D'Arienzo, *La pace di Alghero stipulata tra l'Aragona e l'Arborea nel 1354*, in *Medioevo. Età Moderna*, Fossataro, Cagliari 1972, pp. 119-148.

<sup>8</sup> Cfr. P. Tola, *Codex* cit., sec. XIV, doc. CIII; G. Meloni, *Genova e Aragona* cit. II, p. 69 e note.

<sup>9</sup> Cfr. A. Soddu, *Conflitti politici nella Sardegna tardomedievale*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, École française de Rome, Roma 2020, pp. 225-247.

<sup>10</sup> Su Eleonora cfr. A. Mattone, *Eleonora d'Arborea*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 42, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 1993, pp. 410-419; M.G. Sanna, *Eleonora d'Arborea tra mito e realtà*, in *Historica et philologica. Studi in onore di Raimondo Tur-*

pizia per giungere finalmente alla pace<sup>11</sup>. Nello stesso anno 1383 Brancaleone si recò in Catalogna, dove rinnovò la sua fedeltà personale al sovrano vedendosi conferire il 24 giugno l'altisonante titolo di «conte di Monteleone». Tuttavia, il signore genovese fu anche sottoposto a un'inchiesta, trasformandosi ben presto in ostaggio utilizzato per convincere Eleonora ad adoperarsi fino in fondo nel processo di pacificazione dell'isola<sup>12</sup>.

Il 7 dicembre 1383 Brancaleone siglò con Pietro IV e l'infante Giovanni una *concordia* che gli avrebbe consentito di tornare in Sardegna, accompagnato da Bernat de Senesterra, in cambio di una serie di garanzie:

1) consegnare il figlio Federico come ostaggio nelle mani dello stesso Senesterra, che lo avrebbe dovuto tenere in custodia a Cagliari fino a che non avesse raggiunto un'età sufficiente per viaggiare verso la corte, dove sarebbe dovuto rimanere fino al compimento dei 14 anni; 2) in caso di mancata consegna del figlio, restare a Cagliari in potere di Bernat de Senesterra per altri due anni, trattando nel mentre la pace con la moglie Eleonora e con il «poble sardesch»; salvo che se nel corso del biennio il re non fosse intervenuto militarmente per sedare le ribellioni Brancaleone avrebbe dovuto essere liberato; 3) impegnarsi in ogni caso, una volta in libertà, a convincere sua moglie e il «poble sardesch» a sottomettersi al re; 4) combattere in futuro a fianco del re contro qualunque re, principe, Comune o qualsivoglia «nació de gents», potendo contare sulla difesa regia nel caso fosse stato attaccato<sup>13</sup>.

Da parte catalano-aragonese si faceva dunque leva sull'ambigua posizione di Brancaleone, al quale veniva sostanzialmente garantita la futura protezione regia in cambio del suo impegno a mediare la pace tra Pietro IV ed Eleonora (e i «suoi» sardi, il *poble sardesch*): il prezzo da pagare era la consegna in ostaggio del figlio Federico, replicando così il meccani-

---

*tas*, a cura di M.G. Sanna, AM&D, Cagliari 2012, pp. 321-336; *Elionora de Arboree. Sa Jui-ghissa*, a cura di G. Mele, Istar, Oristano 2021.

<sup>11</sup> Nel giugno del 1383 Eleonora scrisse alla regina d'Aragona, promettendo di impegnarsi affinché «haec miserabilis insula, quae tantis guerrarum turbinibus est conquassata, statu pacifico et tranquillo sedari valeat et reduci»: D'Arienzo, *Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Cedam, Padova 1970, n. 799 (1383, giugno [17], Oristano). Nella stessa data Eleonora scrisse a Pietro IV del suo ritorno in Sardegna da Genova in seguito alla morte di Ugone: *ivi*, n. 798; E. Putzulu, *L'assassinio di Ugone III d'Arborea e la pretesa congiura aragonese*, «Anuario de estudios medievales», 2 (1965), pp. 332-358, p. 342, nota 27 e Appendice.

<sup>12</sup> Cfr. M.E. Cadeddu, *Vicende di Brancaleone Doria negli anni 1383-1384*, «Medioevo. Saggi e rassegne», 18 (1993), pp. 27-52. Sulla figura di Brancaleone cfr. anche M.E. Cadeddu, *Doria, Brancaleone (III)*, in *Dizionario Biografico dei Liguri*, VI, Consulta ligure, Genova 2007, pp. 559-563.

<sup>13</sup> Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería* (d'ora in avanti ACA, C), cc. 61v-65, edito in M.T. Ferrer i Mallol, *La guerra d'Arborea cit.*, pp. 618-620 (vedi anche pp. 609-610).

smo utilizzato per persuadere la giudicessa di Arborea.

Il progetto non ebbe seguito ed il conflitto riprese mentre Brancalione si trovava ancora a Barcellona, da dove fece ritorno solo nel 1385, venendo imprigionato a Cagliari nella torre di San Pancrazio<sup>14</sup>. Il 17 aprile 1385 Pietro IV e Giovanni conferirono a Joan de Montbui la procura per condurre le trattative di pace<sup>15</sup>.

Il 13 maggio successivo il sovrano rese noto di aver ricevuto e approvato i *capitula* presentatigli da parte del *Populus Sardinie*, contenenti una serie di richieste<sup>16</sup>. La fonte non permette di chiarire composizione e consistenza numerica di quello che non può essere identificato con tutto il “popolo sardo” ma piuttosto con una parte di sardi regnicoli, i quali, pur essendosi in precedenza ribellati al sovrano (come da loro stessi dichiarato), non appaiono ora allineati con il Giudicato di Arborea, tanto che le loro richieste sono in buona parte diverse da quelle che avrebbe in seguito formulato Eleonora<sup>17</sup>. Le istanze presentate dal *Populus Sardinie* sono sedici<sup>18</sup>:

1) il perdono regio dei sardi autori di ribellioni; 2) la liberazione dei prigionieri senza pagamento di riscatto; 3) il divieto per i catalani o altri sudditi di chiamare *proditor* alcun sardo, sotto pena del taglio della lingua o di 50 lire barcellonesi per

<sup>14</sup> Cfr. *supra* nota 12.

<sup>15</sup> ACA, C, reg. 1047, cc. 187v-189 (1385 aprile 17, Girona); citato in B. Fois, *Su un trattato di pace mai siglato fra Eleonora d'Arborea e Pietro IV d'Aragona: valutazioni e consigli di un contemporaneo*, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 18 (1993), pp. 53-90, nota 12.

<sup>16</sup> ACA, C, reg. 1294, cc. 80-81v (1385, maggio 13, Girona): Pietro IV parla di *capitula* presentatigli «pro parte populi regni Sardinie» (così scrive il re) o «pro parte populi Sardinie» (così nei capitoli stessi, inseriti nel documento regio). Il documento è citato in B. Fois, *Su un trattato di pace cit.*, nota 12 (Fois parla della richiesta di «alcuni sardi»); L. Gallinari, *Brancaleone Doria ¿fallido juez de Arborea?*, in *Tra il Tirreno e Gibilterra. Un Mediterraneo iberico?*, a cura di L. Gallinari e F. Sabaté Curull, Isem, Cagliari 2015, 2 voll., II, pp. 547-599, p. 578; L. Gallinari, *La batalla de Sanluri*, «Aragón en la Edad Media», 32 (2021), pp. 147-185, p. 157.

<sup>17</sup> Cfr. M.T. Ferrer i Mallol, *La guerra d'Arborea cit.*, p. 571: «Sembra che durante il governo di Ugone III il territorio sardo in rivolta si ridusse e che, ad esempio, l'Ogliastra, la Quirra e parte della Barbagia, che si erano sollevate all'epoca del governo di Mariano IV, ritornassero all'obbedienza catalano-aragonese. Un attacco contro queste zone da parte di Ugone III nel 1377 non ebbe successo»; *ivi*, p. 601: «Nell'ottobre del 1379, i consiglieri di Cagliari stringevano rapporti con alcuni Sardi che desideravano rientrare sotto l'obbedienza reale e che chiedevano 2.000 lire d'alfoncini, di sicuro come indennità per i beni che senza dubbio avrebbero perso quando avessero abbandonato il bando del giudice. Questi Sardi andavano informati della spedizione che si stava preparando per la primavera seguente, allo scopo di incoraggiarli al cambio di bandiera. Siccome il re non conosceva il loro nome, spedì una delega alle autorità di Cagliari perché potessero consegnare, a suo nome, a coloro che fossero passati dalla sua parte, un perdono generale per i crimini commessi».

<sup>18</sup> ACA, C, reg. 1294, cc. 80-81v.

ogni volta che fosse accaduto; 4) il divieto per catalani, sardi o altri di avere feudi o di esercitare una giurisdizione; 5) l'istituzione nel Regno di Sardegna di uno o due governatori – con l'esclusione di membri dei Rocabertí e loro parenti (evidentemente invisi al *Populus Sardinie*)<sup>19</sup> –, la cui carica durasse cinque anni, tenuti a sottoporsi a sindacato alla fine del loro mandato di fronte a quattro persone, due «de natione sardorum» e due «de natione cathalanorum»; in caso di giudizio positivo vi sarebbe potuto essere il rinnovo per altri cinque anni; 6) l'assegnazione a tutti i sardi che avessero contribuito alla buona riuscita delle trattative di feudi consistenti in villaggi o luoghi, purché non fortificati, o in altri possedimenti o cose, a cognizione del tesoriere regio e di Giovanni di Michele Nigari, secondo le condizioni e i meriti degli stessi sardi, nonostante quanto indicato nel 4° capitolo; 7) l'assegnazione della contea di Goceano alla regina (Sibilla de Fortià), la quale, se lo avesse voluto, sarebbe stata *advocata* dello stesso *Populus*; 8) il divieto per gli ufficiali regi, sotto pena di mille lire barcellonesi, di accettare denaro attraverso subornazione, con istituzione di una commissione di quattro persone, come previsto nel 5° capitolo, che indagasse e riferisse al re, affinché i colpevoli fossero puniti, inclusi i corruttori; 9) la concessione ai «forenses rustici» del Regno (gli abitanti dei villaggi?) di una franchigia quinquennale, ad eccezione del pagamento dei diritti di dogana e delle multe; 10) il trattamento di tutti i sardi «in partibus cismarinis» (ossia, nella penisola iberica) come i catalani o aragonesi; 11) la divisione in parti uguali di ciò che rimaneva del tesoro dei giudici di Arborea ribelli, due terzi per il re e uno per i sardi del presente trattato<sup>20</sup>; 12) la concessione a tutti i sardi – ad eccezione di Valore de Ligia, del quale si dice si fosse mostrato molto ingrato nei confronti dei sardi<sup>21</sup> – di poter tornare alle proprie case e recuperare e ricevere i propri beni, purché non fosse tuttavia a titolo feudale e con l'esercizio di una giurisdizione; 13) la liberazione dalla servitù per tutti i sardi del Regno «qui vocantur servi et ancille», con il divieto di nominarli «servi»; 14) l'affrancamento, per ciascun sardo, dall'obbligo di albergheria; 15) la consegna di privilegi, scritture e carte procedenti dalle cose predette, senza costi e spese; 16) il giuramento da parte del re di osservare e far osservare ciascuno dei sedici capitoli.

---

<sup>19</sup> Sul ruolo del visconte di Rocabertí – famiglia alla quale apparteneva anche la moglie di Mariano IV di Arborea – nel conflitto aragonese-arborese: M.T. Ferrer i Mallol, *La guerra d'Arborea* cit., pp. 581-583, 587, 589. Guillem Huc Rocabertí (figlio di Guillem Galceran e di Maria, sorella di Mariano IV) aspirava al titolo giudicale: F.C. Casula, *La Sardegna aragonese* cit., II, pp. 506, 612-613, 735; M. Scarpa Senes, *Una lunga controversia feudale. Gli aspetti giuridici dell'istituzione del Marchesato di Oristano*, in *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo*, a cura di L. D'Arienzo, Bulzoni, Roma 1993, 3 voll., I, pp. 347-374.

<sup>20</sup> Sulle disponibilità economiche dei giudici di Arborea cfr. P. Crasta, «*Li danari del giudice*». *Aspetti politici ed economici del giudicato di Arborea tra XIII e XIV secolo (1241-1335)*, Il campano, Pisa 2010; F. Alias, *Origini, forme e sviluppi della fiscalità nella Sardegna giudicale (XI-XIII secolo)*, in *Linguaggi e rappresentazioni del potere nella Sardegna medievale*, a cura di A. Soddu, Carocci, Roma 2020, pp. 89-144.

<sup>21</sup> Cfr. M.M. Costa Paretas, *Una figura enigmatica: Valor de Ligia*, in *VIII Congreso de historia de la Corona de Aragón*, II, 3, Valencia 1973, pp. 189-201; E. Putzulu, *L'assassino di Ugone III d'Arborea* cit., p. 338.

Dalla lettura dei capitoli si evince chiaramente come il *Populus Sardinie* fosse altro dal Giudicato di Arborea<sup>22</sup>, come dimostrano l'obiettivo di dividerne il "tesoro" con il re d'Aragona (cap. 11) e i vari riferimenti alla sua collocazione all'interno del *Regnum Sardinie*, del quale vengono peraltro sollecitati interventi di riforma degli organi amministrativi e di controllo dell'operato degli ufficiali regi (capp. 5 e 8), così come di revisione delle concessioni feudali, non senza apparenti contraddizioni (capp. 4 e 6). Le altre richieste del *Populus Sardinie* riguardano sia la fine della ribellione dei sardi – attraverso la concessione del perdono (cap. 1), la liberazione dei prigionieri (cap. 2) e il recupero dei beni (cap. 12), ma anche la salvaguardia del loro onore (cap. 3) –, sia la concessione della libertà dal giogo servile (cap. 13) e l'affrancamento parziale da tributi e obblighi (capp. 9 e 14), sia l'equiparazione giuridica dei sardi a catalani e aragonesi nei regni di Terraferma (cap. 10). Tutto ciò sembra riproporre, a distanza di trent'anni, le istanze avanzate dal braccio dei Sardi nel primo Parlamento del *Regnum Sardinie*<sup>23</sup>. Fa eccezione il punto relativo al ruolo che il *Populus Sardinie* avrebbe voluto fosse assegnato alla regina Sibilla de Fortià (cap. 7)<sup>24</sup>, che oltre a marcare ancora una volta la piena adesione dello stesso *Populus* alla Corona, mostra la sua volontà di ingerirsi nell'assetto istituzionale del Giudicato di Arborea, di cui la contea di Goceano era parte essenziale e dal forte significato simbolico<sup>25</sup>.

Al di là dell'effettiva applicazione (integrale o meno) dell'accordo raggiunto con il *Populus Sardinie*, il sovrano aragonese si preoccupò di intavolare un dialogo anche con Eleonora, informandola, il 24 maggio 1385, di aver inviato presso di lei il governatore di Cagliari (Joan de Montbui) insieme a Jaspert de Campllong per trattare la pace<sup>26</sup>. Del negoziato in questione rimane una carta (non datata) contenente otto capitoli presentati dalla giudicessa ai due delegati regi, con le risposte da parte degli stes-

<sup>22</sup> Sui contrasti tra i sardi giudicali e quelli delle terre del Regno di Sardegna cfr. A. Soddu, *Conflitti politici nella Sardegna tardomedievale* cit.

<sup>23</sup> G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, Consiglio regionale della Sardegna, Cagliari 1993, pp. 240-249.

<sup>24</sup> Cfr. A. Boscolo, *Sibilla di Fortià regina d'Aragona*, Cedam, Padova 1970, in part. pp. 89-90, 119-122; G. Mele, *Giovanni I d'Aragona, il Musico, tra cultura "cortese", Scisma d'Occidente e la progettata spedizione contro gli Arborea*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano* cit., II, pp. 699-760, pp. 707-708, 727-729.

<sup>25</sup> Cfr. A. Oliva, *Il Goceano punto nevralgico della storia sarda*, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 12 (1987), pp. 129-152; A. Soddu, *La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)*, «Archivio Storico Sardo», 54 (2019), pp. 69-94.

<sup>26</sup> M.T. Ferrer i Mallol, *La guerra d'Arborea* cit., p. 612.

si<sup>27</sup>. Sette di questi capitoli figurano nel successivo accordo del 31 agosto 1386 (in un ordine e con un contenuto talvolta parzialmente diverso) – poi inglobato nel trattato del 1388 –, mentre l'ottavo e ultimo compare solo in questa “bozza” e riguarda la richiesta formulata dai sardi (quelli del Giudicato di Arborea) al governatore di poter aggiungere e togliere qualcosa, sia da parte del re che di Eleonora e degli stessi sardi, fino a quando i capitoli non fossero stati concordati e sottoscritti da entrambe le parti.

L'intensa attività diplomatica di questi anni fu accompagnata dai tentativi di liberare in qualche modo Brancaleone<sup>28</sup>, così come da quelli di rovesciare la giudicessa attraverso una congiura interna<sup>29</sup>. In ogni caso, il 2 marzo 1386 Eleonora scrisse a Joan de Montbui e Jaspert de Campllong rigettando le loro controproposte<sup>30</sup>.

### **Gli accordi del 1386**

Una nuova fase dei negoziati si aprì nei primi di giugno del 1386: in occasione di un incontro tenutosi a Bosa – alla presenza, da una parte, del consigliere algherese Bernat Camella insieme a Jaspert de Campllong, e dall'altra dell'*armentariu majore* di Arborea Michele de Varca –, Eleonora presentò dei nuovi capitoli<sup>31</sup>. Quindi, il 26 giugno successivo, a Oristano, «in camera palacii» della giudicessa, quest'ultima nominò Leonardo, vescovo di Santa Giusta, e Comita Pancia, notaio di Oristano, affinché comparissero personalmente in sua vece di fronte al re: nel relativo documento Eleonora fa riferimento alla «*crudelem et pestiferam guerram*»

---

<sup>27</sup> F.C. Casula, *Carte reali diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1977, n. 145; il documento è da attribuire al regno di Pietro IV: B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia* cit., pp. 288-289 e relative note; B. Fois, *Su un trattato di pace* cit., p. 53, nota 2.

<sup>28</sup> Alla fine di gennaio del 1386 Brancaleone tentò di evadere, senza successo: J. Miret, *Temptativa d'evasió den Brancaleó d'Oria del Castell de Càller*, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 4 (1907-1908), pp. 129-137; M.T. Ferrer i Mallol, *La guerra d'Arborea* cit., pp. 611-612.

<sup>29</sup> Agli inizi del 1386 si consumò il tentativo di rovesciare Eleonora da parte di Francesco Squinto: B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia* cit., p. 287 e relative note. Un altro esponente dell'*élite* arborense, Valore de Ligia, tentò di guadagnare una posizione di vantaggio: *ibid.* e cfr. *supra* i capitoli del *Populus Sardinie* (il n. 12), in ACA, C, reg. 1294, cc. 80-81v.

<sup>30</sup> L. D'Arienzo, *Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso* cit., n. 819; M.T. Ferrer i Mallol, *La guerra d'Arborea* cit., p. 612.

<sup>31</sup> Lo si apprende da una lettera spedita al re dal governatore del Logudoro e dai consiglieri della *villa* di Alghero: *ivi*, n. 828 (1386, giugno 18, Alghero).

combattuta tra Pietro IV e i giudici Mariano IV e Ugone III, affermando di aspirare al conseguimento della pace<sup>32</sup>.

Finalmente, il 31 agosto, a Barcellona, si giunse all'approvazione da parte di Pietro IV delle richieste espresse dalla giudicessa e dai sardi del Giudicato di Arborea<sup>33</sup>: il re accolse – proponendo anche delle aggiunte ed eccezioni, formulate in quattro articoli supplementari – i capitoli presentatigli da Leonardo e da Comita Pancia, i quali, da parte loro, accettarono e sottoscrissero quanto deliberato dal re, rinviando tuttavia l'approvazione di alcune parti del trattato alla volontà di Eleonora e a una successiva *concordia* da farsi tra la stessa e gli ambasciatori di Pietro IV<sup>34</sup>. Tra le due parti fu convenuto quanto segue (la forma è quella della supplica da parte arborese seguita dal *placet regio*):

1) la concessione del perdono del re a tutti i sardi – sia sudditi di Eleonora che del resto dell'isola – che avessero offeso la regia maestà; 2) la conservazione della *concordia* sottoscritta a suo tempo tra il re e il giudice Mariano IV (ossia la pace di Sanluri del 1355); 3) la riaffermazione della *concordia* stipulata tra il re e Brancaleone Doria (quella del dicembre 1383); 4) la conferma della franchigia di dieci anni per gli abitanti dei villaggi concessa da Eleonora, estesa anche ai sardi destinati a tornare sotto il dominio regio; 5) la conservazione delle franchigie e libertà dei sardi (di Arborea), godute secondo diritto e in base a eventuali privilegi, rimanendo in sospenso la richiesta di godimento per Sanluri della stessa franchigia di Villa di Chiesa (odierna Iglesias); 6) la liberazione di Brancaleone Doria e di tutti i sardi prigionieri del re, sia in Sardegna che oltremare, in modo che gli stessi potessero ritornare alle proprie case, a spese del re limitatamente ai costi di trasporto navale; 7) la richiesta, non accolta dal re, di attribuzione delle cariche di ufficiali – ad eccezione di quelle di governatore e amministratore (dei redditi) del Regno – a esponenti locali e di nazionalità sarda; 8) l'attribuzione da parte regia a ufficiali di qualsivoglia provenienza dei castelli che in precedenza erano del re, ad eccezione di quello di Sassari nel quale sarebbe stato posto un castellano regio al comando però di una guarnigione di sardi di Sassari, contemplando, in caso di mancato accordo, la distruzione dello stesso castello; a questa richiesta il re rispose di voler guarnire Sassari e gli altri castelli a proprio piacimento; 9) il divieto per i feudatari regi (*heretats*) di ricoprire incarichi di governo e l'obbligo per gli ufficiali di render conto del loro operato ogni tre anni e ogni cinque per i governatori, prevedendosi, per quelli condannati per eventuali reati, il divieto di ritornare al proprio ufficio (da

<sup>32</sup> Il documento è integralmente riportato all'interno del trattato del 1388: P. Tola, *Codex cit.*, sec. XIV, doc. CL, pp. 820-821. All'atto presenziò, tra gli altri, Michele de Varca, *amentarius loci* della giudicessa.

<sup>33</sup> ACA, C, reg. 1294, cc. 91-97 (1386, agosto 31, Barcellona). Il documento è integralmente riportato all'interno del trattato del 1388: P. Tola, *Codex cit.*, pp. 817-822; il testo dei capitoli con le richieste arborensi si trova ivi, pp. 817-819.

<sup>34</sup> La riserva da parte dei due delegati oristanesi riguarda la risposta regia al cap. 5, concernente la negazione della franchigia per Sanluri, e la mancata concessione di quanto richiesto nel cap. 7, oltre che il contenuto dei quattro articoli supplementari.

parte arborese era stato richiesto che vi fosse solo un governatore per Capo, un ufficiale, di qualsivoglia provenienza, per luogo e un amministratore per raccogliere le entrate, lasciando a sardi di nomina regia i restanti uffici, ad eccezione di Cagliari e Alghero e dei castelli, in cui il re avrebbe posto ufficiali a propria scelta, di qualsivoglia origine); 10) la conservazione delle proprietà individuali, con la possibilità, per coloro che l'avessero voluto, di lasciare le terre di Eleonora per andare in quelle regie, facendo delle loro *robes* tutto ciò che avessero voluto, e viceversa; 11) la messa per iscritto su *cartes publiques* di tutto quanto concordato; 12) la restituzione al re – dopo la sottoscrizione dei capitoli e la liberazione di Brancaleone Doria e dei sardi prigionieri – di tutte le terre, i castelli e i villaggi che gli appartenevano prima della guerra, rimanendo a Eleonora tutto ciò che apparteneva al giudice Mariano IV prima della *dissenció* con il re.

Le quattro aggiunte ed eccezioni inserite nel trattato dal re riguardano<sup>35</sup>:

- 1) il pagamento da parte di Eleonora dell'intero tributo dovuto al re per il tempo passato e la consegna al re del castello di Longosardo (presso l'odierna Santa Teresa)<sup>36</sup>;
- 2) la sottoscrizione dei capitoli da parte di Brancaleone, il quale avrebbe dovuto erogare un prestito al re sufficiente a rifornire i castelli regi, da restituire e pagare impegnando tutte le rendite di Cagliari e Alghero;
- 3) la garanzia che attraverso quanto stipulato non venisse fatta alcuna deroga o alcun pregiudizio nei confronti di qualsivoglia persona avente o pretendente di avere diritti a Terranova (odierna Olbia)<sup>37</sup>;
- 4) la conferma e giuramento da parte di Eleonora *en propria persona* sia dei capitoli appena concordati che delle eccezioni presentate dal re; la sottoscrizione degli stessi capitoli, dietro ordine della giudicessa, da parte delle *universitats* di Oristano e Bosa e degli altri *lochs notables* (ossia le contrade e *curatorias*) del Giudicato attraverso i rispettivi rappresentanti, con giuramento e omaggio da prestarsi a qualsivoglia dei governatori di Cagliari o del Capo di Logudoro in nome del re, o ad altra persona a ciò deputata dallo stesso re.

I capitoli della pace del 31 agosto – conservando validi i precedenti accordi del 1355 e 1383 (capp. 2-3) – sanzionavano dunque la fine della ribellione arborese attraverso la concessione del perdono da parte del sovrano aragonese (cap. 1) e la liberazione di Brancaleone e dei prigionieri di guerra (cap. 6), con la contestuale restituzione dei territori regi occupati (cap. 12). Eleonora otteneva il rispetto dell'integrità del Giudicato anteriore al 1353 (cap. 12) e delle proprietà individuali (cap. 10), così come la conferma dei provvedimenti fiscali emanati fino ad allora in tutto il territorio arborese, incluse le parti che erano state sottratte al Regno di

---

<sup>35</sup> P. Tola, *Codex cit.*, p. 820.

<sup>36</sup> Cfr. M.G. Meloni, *Il castello di Longosardo: una fortezza gallurese tra Arborea e Aragona*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 21 (1996), pp. 107-126, pp. 117-118.

<sup>37</sup> I diritti su Terranova – sottratta da Mariano IV al fratello Giovanni (filo-aragonese) – erano rivendicati dagli eredi di quest'ultimo: cfr. G. Spiga, *Terranova feudo arborese*, in *Da Olbia a Olbia. 2500 anni di una città mediterranea*, Atti del Convegno internazionale di Studi, Olbia (12-14 maggio 1994), 3 voll., II, a cura di G. Meloni e P.F. Simbula, Edes, Sassari 2004, pp. 85-96.

Sardegna (capp. 4-5). La giudicessa entrava però anche nel merito dell'amministrazione di quest'ultimo, ponendo sul tappeto questioni come l'attribuzione di cariche a individui di nazionalità sarda (capp. 7-9), la designazione dei castellani (cap. 8), la qualità e il numero degli ufficiali e la periodicità del sindacato dell'operato degli stessi (cap. 9), nonché l'esclusione dei feudatari dalle mansioni di governo (sempre cap. 9). Si tratta di aspetti che – come visto – erano state al centro delle istanze del *Populus Sardinie*, che possiamo immaginare Eleonora abbia voluto almeno in parte difendere o fare proprie. In tal senso è significativa anche la concessione di libertà di movimento dei sudditi dal Giudicato al Regno e viceversa (cap. 10). D'altro canto, il re d'Aragona metteva un freno ad alcune pretese arborensi (capp. 5, 7-8) e inseriva ulteriori, spinosi punti nel protocollo che riguardavano i pagamenti arretrati del tributo feudale, la consegna del castello di Longosardo, la richiesta di un prestito da parte di Brancaleone, la salvaguardia dei diritti su Terranova (rivendicati dagli eredi di Giovanni di Arborea). Come forma di ulteriore garanzia e validità della pace, veniva infine pretesa la sottoscrizione di tutto quanto stipulato (incluse le quattro aggiunte ed eccezioni) da parte di Eleonora in persona, di Brancaleone e di tutte le città e circoscrizioni del Giudicato attraverso propri delegati.

L'attuazione dell'accordo non poté naturalmente essere immediata. Il vescovo Leonardo e il notaio Comita Pancia trascorsero tutto il mese di settembre a Barcellona. Il 17 ottobre seguente il re scrisse ai *prohòmens* di Cagliari dell'avvenuta partenza dei due delegati arborensi; nella stessa data comunicò a Eleonora e Brancaleone del prossimo invio in Sardegna di Bernat de Senesterra e Ramon de Cervera per portare a compimento i capitoli della pace rimasti in sospeso<sup>38</sup>.

Entro la fine del 1386, Eleonora presentò un'ulteriore bozza di accordo (articolato anche questa volta in dodici capitoli) che conosciamo perché riportata all'interno di un memoriale anonimo aragonese (l'autore è probabilmente Joan de Montbui) contenente una serie di considerazioni e di consigli al sovrano<sup>39</sup>. I dodici capitoli dell'accordo riguardano:

---

<sup>38</sup> J. Miret, *Temptativa d'evasió* cit., p. 135. Nello stesso mese di ottobre, Pietro IV diede istruzioni in merito ai due suoi inviati: *ivi*, pp. 135-136. Del ruolo svolto da Ramon de Cervera (*decretorum doctor* e decano del Capitolo della cattedrale di Urgell) e dal *miles* Bernat de Senesterra è fatto cenno anche all'interno del documento di incarico a Ximén Pérez d'Arrenós a condurre le trattative di pace: P. Tola, *Codex* cit., p. 822.

<sup>39</sup> B. Fois, *Su un trattato di pace* cit. Tre dei dodici capitoli (7, 10, 12) riguardano due delle quattro eccezioni regie inserite nel documento stilato il 31 agosto (il possesso del castello

1) il perdono regio per Eleonora e per i sardi; 2) l'infeudazione regia a Eleonora in cambio del versamento di un tributo; 3) la restituzione dei territori regi occupati; 4) l'attribuzione a sardi delle cariche di funzionari, ufficiali e *armentarios*, salvo che per il governatore e l'amministratore generale; 5) il divieto per i feudatari (*heretats*) di esercitare la giurisdizione criminale o civile su un luogo o villaggio loro assegnato; 6) il possesso, da parte dei sardi, dei feudi comuni («les heretats comunes») che detenevano a Sassari o altrove, nonostante fossero stati assegnati dal re o dai suoi predecessori a *hereters* catalani; 7) la questione della consegna del castello di Longosardo; 8) la liberazione di Brancaleone; 9) la liberazione dei sardi prigionieri; 10) il tributo da versare al re d'Aragona; 11) la rotazione delle cariche di governatore e degli ufficiali; 12) il prestito di denaro al re d'Aragona.

In questa bozza venivano sostanzialmente confermati i punti del documento del 31 agosto<sup>40</sup>, con in più la sottolineatura del rinnovato vincolo vassallatico di Eleonora (cap. 2), la questione del mantenimento dei beni detenuti da sardi a titolo feudale all'interno dei territori regi occupati, anche dopo la prossima restituzione di questi ultimi (cap. 6), e l'auspicata limitazione dei poteri degli *heretats* del Regno (cap. 5). Di particolare interesse sono – a margine del cap. 2 – le osservazioni da parte dell'estensore del memoriale sul diritto successorio in Arborea e sulla saggezza e lealtà al re della giudicessa: l'informatore aragonese dice che il Giudicato apparteneva a Eleonora «per vincl e successió» dal padre e dal nonno e che il feudo (cioè il Giudicato) poteva trasmettersi per via femminile («venir en fembre»); afferma quindi che la ribellione del padre e del fratello della donna non poteva pregiudicare la successione della

---

di Longosardo e il tributo dovuto al re; il prestito da parte di Brancaleone). Secondo Barbara Fois il memoriale fu probabilmente redatto da Joan de Montbui. Si noti che quest'ultimo fu sospeso dalla carica di governatore e sostituito da Guillem dez-Güell: il 20 luglio 1386 Pietro IV ne informò Brancaleone (J. Miret, *Temptativa d'evasió* cit., p. 134). Montbui sarebbe stato reintegrato nel suo ufficio nel 1391: M.M. Costa Paretas, *Oficials de la Corona a Sardenya (segle XIV)*, «Archivio Storico Sardo», 29 (1964), pp. 325-377, p. 361. L'estensore del memoriale esamina ciascuno dei capitoli presentati da Eleonora, proponendo alla fine una propria *conclusió* nella quale è contenuta una citazione dall'opera di Bernat de So, *Vesió* (scritta nel 1382), che permette di circoscrivere il periodo di redazione del «memoriale» e di constatare la circolazione e ricezione del testo di B. de So da parte delle classi dirigenti catalano-aragonesi. Bernat de So nel 1350 era membro del consiglio regio (G. Meloni, *L'Italia medioevale nella cronaca di Pietro IV d'Aragona*, Pacini, Cagliari 1980, pp. 71 e 136, nota 5) e nel 1354 partecipò all'assedio di Alghero (J. Armangué, *Estudis sobre la cultura catalana a Sardenya*, Barcelona 2001, pp. 45-46).

<sup>40</sup> Le questioni sono, infatti, ancora quelle del perdono regio (cap. 1), della liberazione di Brancaleone (cap. 8) e dei sardi prigionieri (cap. 9), della restituzione dei territori regi occupati (cap. 3). Riguardo al Regno di Sardegna, alla richiesta dell'attribuzione di incarichi amministrativi a sardi (cap. 4) si unisce quella, parzialmente nuova, della rotazione delle cariche di governo (cap. 11). Sono, infine, mantenuti i punti relativi alla consegna del castello di Longosardo (cap. 7), al pagamento dei tributi arretrati (cap. 10) e al prestito da farsi al re d'Aragona (cap. 12).

giudicessa, la quale era stata ed era «tan savie» da non aver mosso guerra una volta insediatasi sul Giudicato, ed anzi aveva subito cercato pace e sicurezza, offrendosi di ricevere il feudo e di restituire al re tutti i castelli e villaggi occupati dal padre e dal fratello, inviando suoi messaggeri a Barcellona presso il re con pieno potere in merito alla questione.

### **L'impasse del 1387 e il rilancio della trattativa**

La pace sembrava essere a portata di mano quando all'inizio del 1387 sopraggiunse la morte del re d'Aragona Pietro IV. A portare avanti le trattative fu il figlio ed erede al trono Giovanni, che a sua volta affidò l'incarico al governatore Ximén Pérez d'Arenós, già governatore del Regno di Sardegna: nello strumento di procura (stilato il 6 maggio a Barcellona) si sottolinea come il nuovo sovrano volesse concludere la *concordia* rimasta incompleta, avendo constatato che da parte di Eleonora e dei sardi vi era l'intenzione di tornare alla «obedienciam et subiectionem» nei confronti del re<sup>41</sup>. L'Arenós avrebbe dovuto far sottoscrivere il trattato dalla giudicessa, dal marito Brancaleone e dai sardi, riscuotere da Eleonora il tributo che lei, in quanto «succedentem in iudicatu Arboree», avrebbe dovuto versare per ogni singolo anno e ricevere da Brancaleone una somma in prestito da destinare al rifornimento dei castelli regi da recuperare; quindi, come da consuetudine, il governatore avrebbe dovuto ricevere da Eleonora e da suo figlio (o dal suo tutore o amministratore) il riconoscimento del feudo che teneva in Sardegna in nome del re ed investire i due dello stesso feudo. Il documento aragonese non specifica il nome del figlio di Eleonora (e Brancaleone), ma doveva trattarsi presumibilmente del loro primogenito Federico, che tuttavia morì nello stesso anno (le fonti a riguardo sono scarsissime)<sup>42</sup>. La giudicessa si premurò di garantire la successione associando al trono il secondogenito Mariano<sup>43</sup>, nei confronti del quale fece giurare fedeltà da parte di tutti i sardi, compresi

<sup>41</sup> Il documento è integralmente riportato all'interno del trattato del 1388: P. Tola, *Codex* cit., pp. 822-823. Ximén Pérez d'Arenós era stato nominato governatore il 16 gennaio 1387, anche se Guillem dez-Güell resse l'ufficio fino ad aprile: M.M. Costa Paretas, *Oficials de la Corona* cit., p. 360.

<sup>42</sup> Federico era minore di 14 anni, come dimostra anche il riferimento all'esistenza di un tutore. Sulle sue vicende cfr. A. Mattone, *Eleonora d'Arborea* cit. Della morte di Federico nel 1387 parla per primo Fara, che non specifica la sua fonte: Ioannis Francisci Farae, *Opera*, 1-3, a cura di E. Cadoni, Gallizzi, Sassari 1992, 2, p. 332.

<sup>43</sup> *Ibid.*: «Marianus Brancaleonis filius defuncto fratre successit adhuc infans iudex Arborensis, comes Gotiani et Vicecomes Bassi et anno sequenti eo abdicato Eleonora mater iudicatum, comitatum et vicecomitatum ex regis Aragoniae concessione sub spe pacis infeudatum habuit et viriliter summa cum laude regnum administravit et auxit legesque dedit».

quelli dei territori conquistati a suo tempo al Regno di Sardegna e ancora sotto il suo dominio.

Finalmente, il 6 gennaio 1388, a Oristano, «in camera palacii» di Eleonora, quest'ultima designò i propri ambasciatori per la pace da farsi tra il re Giovanni I, da una parte, e lei (che si autodefinisce «humilem eius subditam») e i propri sudditi sardi, dall'altra; non potendo recarsi personalmente a Cagliari, a rappresentarla furono nominati il suo *maior camere* Tommaso de Serra, il vicecancelliere Comita Pancia e il sassarese Antonio Casu, i quali – coerentemente con quanto stabilito il 31 agosto 1386 – avrebbero dovuto sottoscrivere la pace, insieme con i *sindici* delle città, dei luoghi e delle *universitates* dell'isola, e restituire al re tutti i territori precedentemente occupati dai giudici di Arborea, con i relativi diritti. Inoltre, i tre delegati avrebbero dovuto sciogliere le *universitates* e le singole persone dei territori regi occupati da ogni giuramento e omaggio e qualsiasi altra obbligazione nei confronti della giudicessa, nonché chiedere al governatore che assegnasse un curatore a Mariano, figlio di Eleonora, affinché sciogliesse le medesime *universitates* e singole persone dall'analogo vincolo contratto con l'erede arborense<sup>44</sup>.

### **Le assemblee del gennaio 1388**

Come prestabilito, nelle città e *terre* murate così come nelle contrade e *curatorias* del Giudicato di Arborea si procedette alla nomina dei rispettivi delegati (trenta in tutto), incaricati di convergere a Cagliari per sottoscrivere il trattato<sup>45</sup>. Concretamente, tra il 9 e il 18 gennaio, furono convocate affollate assemblee nei centri abitati che ricoprivano plausibilmente il ruolo di capoluoghi (ma anche in siti apparentemente meno importanti)<sup>46</sup>, dove affluirono ufficiali, consiglieri e abitanti (con la sola ec-

---

<sup>44</sup> Il documento è integralmente riportato all'interno del trattato del 1388: P. Tola, *Codex cit.*, pp. 827-828. A proposito di Mariano, nel testo si parla dell'assegnazione di un curatore, per quanto Mariano fosse minore di 14 anni e dunque necessitasse di un tutore: nella documentazione successiva si fa riferimento in effetti all'attribuzione di un tutore o di un *tutor et curator*. Sul concetto di *universitas* cfr. A.M. Oliva, O. Schena, *Potere regio ed autonomie cittadine nei parlamenti sardi del XV secolo*, in *Autonomía Municipal en el mundo mediterráneo. Historia y perspectivas*, a cura di R. Ferrero Micó, Fundación Profesor Manuel Broseta, Valencia 2002, pp. 133-165; F. Senatore, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, «Reti medievali. Rivista», 9 (2008), pp. 1-34.

<sup>45</sup> Cfr. G. Olla Repetto, *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV e XV*, Edizioni AV, Cagliari 2005, p. 225 e nota 108.

<sup>46</sup> In ordine alfabetico: Abbasanta, Ardara, Bortiocoro, Bosa, Busachi, Castelgenovese, Chiamonti, Cuglieri, Gonnostramatza, Iglesias, Laconi, Macomer, Magomadas, Mara Arbarei, Monteleone, Ollolai, Orani, Oristano, Ozieri, Posada, Rebeccu, Saccargia, Sanluri, Sardara, Sassari, Simaxis, Solarussa, Sorgono, Terranova, Tramatza.

cezione dei *pastores bestiaminum*)<sup>47</sup> dei villaggi dei singoli distretti. Qui ciascun delegato ottenne un formale mandato, tradotto nella stesura di un atto notarile, grazie all'operosità di sette notai che viaggiarono in ogni angolo dell'isola per raggiungere i luoghi delle assemblee<sup>48</sup>.

La straordinaria mobilitazione consente di avere un quadro della geografia amministrativa del Giudicato, comprendente i territori storici dell'Arborea, quelli di Brancaleone Doria e quelli conquistati da Mariano IV e Ugone III. Le città definite come tali sono Oristano, Bosa e Sassari. Vi sono poi i borghi fortificati (qualificati come *terre, burgi* o *ville*) di Iglesias, Sanluri, Macomer, Monreale, Burgos, Ardara, Monteleone, Osilo, Castelgenovese (odierno Castelsardo), Chiaramonti, Terranova e Posada. Quindi i castelli di Monreale, Marmilla, Serravalle, Montiverru, Montecuto, Ardara, Monteleone e Castelgenovese. Infine, i villaggi dei rispettivi distretti, con diverse assenze ascrivibili in parte al mancato controllo di tutti i territori da parte dell'autorità giudiciale e in parte al fenomeno di abbandono determinato dalle guerre e dalle pestilenze<sup>49</sup>. La documentazione offre un quadro ricchissimo dell'onomastica del tempo, con centinaia di nomi di *majores, juratos* e abitanti che riflettono la variegata composizione etnica di città e villaggi, consentendo anche di valutarne sia pure approssimativamente la consistenza demografica. Mancano naturalmente all'appello le vaste aree rurali degli ex Giudicati di Cagliari e di Gallura comprese nel Regno di Sardegna catalano-aragonese che, dopo aver abbracciato la causa del giudice di Arborea, erano ritornate sotto il controllo regio e (come visto sopra) avevano concluso separatamente le trattative di pace.

Il 20 gennaio, ancora una volta in una camera del palazzo di Oristano, Eleonora, dietro richiesta dei *sindici* delle città e dei luoghi sottomessi al suo dominio, nominò Giacomo de Vieri – *miles* e cittadino di Oristano – tutore e curatore di Mariano e dei beni dello stesso, con piena potestà di fare e sottoscrivere tutti gli atti pertinenti alla *pax et concordia regni Sar-*

---

<sup>47</sup> Secondo Diego Quaglioni i pastori era esclusi in quanto *vilissimi*: D. Quaglioni, *Legislazione statutaria e principi di governo della «Civitas». Il caso di Sassari*, in *Gli Statuti Saresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*. Atti del convegno di studi Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Edes, Cagliari 1986, pp. 177-190, pp. 189-190, nota 51; secondo altri, i pastori erano assenti perché impegnati nella transumanza: C. Ferrante, A. Mattone, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)*, «Studi storici», 1 (2004), pp. 169-243, p. 223.

<sup>48</sup> Si tratta di Betto Cheli, Pietro de Iola, Antonio de Valle, Ambrogio Penna, Leonardo Sanna, Arzocco Salari e Andrea Virde.

<sup>49</sup> Cfr. C. Livi, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX*, Delfino, Sassari 2014.

*dinie* con il re d'Aragona e alla liberazione e rilascio dei sardi in mano regia<sup>50</sup>.

### **La stipula della pace**

Il 24 gennaio 1388, Tommaso de Serra, Comita Pancia e Antonio Casu, in qualità di ambasciatori di Eleonora e dei sardi, si presentarono a Cagliari di fronte a Ximén Pérez d'Arenós, dando inizio alla stesura del trattato di pace.

Preliminarmente, furono inserite delle modifiche a due dei capitoli del 31 agosto 1386. La prima è inerente alla *concordia* del 1355 (cap. 2) e in particolare ai castelli di Ardara e *La Capola* (Capula, presso Siligo), rivendicati dal re: poiché il capitolo in questione non era stato posto in esecuzione, venne concordato che permanesse il sequestro dei due castelli da parte dell'arcivescovo di Oristano e del vescovo di Ales, ma dal momento che il pontefice era il giudice della questione e vigeva lo scisma della Chiesa si decise di soprassedere per due anni in attesa che si ricomponesse lo scisma stesso; in caso contrario, le parti avrebbero scelto un giudice o due, uno per parte, oppure un terzo in caso di perdurante discordia; passati i due anni le parti avrebbero dovuto rispettare e rinnovare le garanzie già stabilite, eleggendo i due o tre giudici. La seconda modifica riguarda l'obbligo per gli ufficiali di render conto del loro operato ogni tre anni e ogni cinque per i governatori (cap. 9): si stabilì che tutti gli ufficiali regi fossero obbligati a farlo di anno in anno a Cagliari e che se una parte lo avesse richiesto le sarebbe stato assegnato qualcuno che raccogliesse informazioni nel luogo di stanza dell'ufficiale, da rimettere riservatamente al governatore affinché si procedesse secondo giustizia; i governatori invece non sarebbero stati tenuti a *tenir taula* se il re non lo avesse espressamente voluto. Inoltre, da parte arborense si chiese e ottenne che la giudicessa potesse chiedere al re che venisse demolito il castello di Longosardo a lui consegnato (sempre in base ai capitoli del 31 agosto 1386) e che in caso di diniego la stessa Eleonora potesse far valere i propri diritti tramite carte ottenendo eventualmente giustizia.

In definitiva, gli interventi di rettifica entravano innanzitutto nel merito del controllo (rivendicato dal sovrano aragonese) di tre castelli, due dei quali (Ardara e Capula) localizzati nel cuore del Logudoro e il terzo nell'estremità settentrionale della Gallura: nel primo caso si preferì dif-

---

<sup>50</sup> P. Tola, *Codex cit.*, pp. 849-850. Per quanto Giacomo de Vieri fosse stato nominato *tutor et curator*, nel testo del documento si parla di *onus tutele*.

ferire la soluzione di un contenzioso che si trascinava dal 1355, mentre relativamente a Longosardo, a fronte della sua cessione al re, Eleonora cercò di garantirsi il diritto a chiederne e ottenerne la distruzione. L'altra modifica andava invece parzialmente incontro alla pretesa della giudicessa di chiedere conto dell'operato degli ufficiali regi.

A questo punto, poterono essere stesi e concordati sedici nuovi capitoli, dal contenuto seguente:

1) Eleonora avrebbe dovuto firmare, con il consenso di Brancaleone, e giurare e promettere a nome proprio, obbligando tutti i suoi beni, di osservare la pace, senza contravvenire o far contravvenire alla stessa, impegnandosi a notificare al re o ai suoi ufficiali se a farlo fossero stati suo marito, suo figlio, oppure qualche *universitat* o luogo o singola persona del Giudicato di Arborea, della terra di Brancaleone, dell'isola di Sardegna, dei Comuni di Genova, di Pisa o d'Italia o di qualsivoglia altra terra o parte; in caso contrario, sarebbe stata immediatamente dichiarata spregiura, bara e traditrice secondo il *costum* di Catalogna e il *fur* di Aragona, senza che da ciò potesse disculparsi attraverso duello o alcuna legge, diritto o maniera, perdendo immediatamente ogni diritto a lei pertinente nel Giudicato di Arborea e nelle altre terre e castelli che il re le donava e confermava nuovamente in feudo; per adempiere a tutto ciò Eleonora avrebbe ascoltato la sentenza di scomunica emessa dall'arcivescovo di Cagliari e da quello di Oristano, facendo inoltre giuramento e omaggio, tramite procuratore, di osservare quanto stabilito; 2) Eleonora avrebbe dato un tutore al figlio Mariano, il quale avrebbe dovuto firmare e fare tutti gli atti pertinenti alla pace, dietro istanza dei propri sudditi<sup>51</sup>; 3) poiché tutte le *universitats* e gli abitanti dei territori del Regno di Sardegna occupati da Eleonora avevano prestato giuramento a Mariano come loro giudice, il governatore avrebbe dato ugualmente un tutore allo stesso Mariano, il quale tutore, con l'espreso consenso di Eleonora, avrebbe dovuto sciogliere tutte le *universitats* e le singole persone dal detto giuramento e omaggio; tutte costoro avrebbero dovuto quindi prestare giuramento e omaggio al re e al governatore o a chi egli avesse voluto, e firmare la pace tramite loro procuratori; 4) le *universitats* di Arborea – con il consenso di Brancaleone, del tutore di Mariano e di Eleonora – avrebbero nominato dei *síndichs*<sup>52</sup> che avrebbero dovuto fare giuramento e omaggio di osservare la pace, ascoltando sentenza di scomunica e obbligandosi a non contravvenire o far contravvenire a quanto stipulato, anche se ordinato o richiesto da Brancaleone o dal figlio e la moglie, o dai suoi ufficiali o dai loro successori, sotto pena del pagamento di 50.000 fiorini per ogni *universitat* che fosse città e di 25.000 per ciascuna *cutoria*; inoltre, le *universitats* arborensi avrebbero dovuto impegnarsi a contrastare Brancaleone, suo figlio o sua moglie o i loro successori se questi avessero voluto contravvenire alla pace e a sottometerli al re o ai suoi ufficiali, senza per questo incorrere in alcuna pena o accusa di *baria* o tradimento; anzi, in tal caso Brancaleone, Eleonora e il tutore di Mariano avrebbero dovuto sciogliere tutte le dette *universitats* e le singole persone da ogni giuramento e omaggio di fedeltà e di *na-*

<sup>51</sup> Si noti che la nomina era già avvenuta il 20 gennaio: cfr. *supra*.

<sup>52</sup> In realtà, le nomine dei *síndichs* erano già state formalizzate tra il 9 e il 18 gennaio: cfr. *supra*.

*turalesa* che avessero fatto alla casa di Arborea, senza impedire che queste eseguissero quanto stabilito nel presente capitolo; 5) Eleonora, il tutore di Mariano e Brancaleone avrebbero dovuto promettere di non accogliere né sostenere alcun ribelle al re nelle loro terre, e similmente il re e i suoi governatori non avrebbero dovuto accogliere né sostenere alcun ribelle alla giudicessa o a Brancaleone; 6) il tutore di Mariano, Brancaleone ed Eleonora, in virtù del giuramento e omaggio prestato, e sotto pena di scomunica e del pagamento di 100.000 fiorini, si obbligavano ad adoperarsi efficacemente affinché, non appena Mariano avesse compiuto 14 anni, nei tre mesi seguenti quegli, a proprio nome e con il consenso del curatore che gli sarebbe stato dato, prestasse giuramento e omaggio, ascoltando la sentenza di scomunica, promettendo di osservare la pace e di non contravvenire o far contravvenire alla stessa; in caso contrario, avrebbe perso ogni diritto a lui pertinente nel Giudicato e nei castelli e villaggi del detto feudo, il quale, come pena, sarebbe stato acquisito dal re; 7) tutte le singole persone e le *universitats*, rinunciando alla loro propria giurisdizione di riferimento, si sarebbero sottomesse a quella degli arcivescovi di Cagliari e di Oristano, ricevendo sentenza di scomunica le singole persone e di interdetto le *universitats* in caso che le une o le altre avessero fatto qualcosa contro la pace, non potendo prevedersi l'assoluzione senza la piena soddisfazione della parte offesa; 8) qualunque vassallo del re o della giudicessa o di Brancaleone che avesse infranto la pace comportandosi da ladro o brigante di strada sarebbe stato immediatamente rimesso al rispettivo signore, dietro richiesta di quest'ultimo o del suo giudice ordinario; 9) se qualche schiavo tartaro, moro, turco, greco o di altra origine non cristiana fosse scappato dalla terra del re a quella della giudicessa o di Brancaleone, o viceversa dalla terra della giudicessa o di Brancaleone a quella del re, ciascuno di loro sarebbe stato tenuto a restituire lo schiavo al rispettivo proprietario; 10) Ximén Pérez d'Arenós avrebbe dovuto promettere con giuramento di osservare sia la pace stipulata tra Pietro IV e i procuratori di Eleonora (ossia i capitoli del 31 agosto 1386), sia la nuova «beneyta pau», promettendo di non contravvenire e non far contravvenire a quanto stabilito; avrebbe altresì dovuto giurare che sia lui che i governatori o altri ufficiali e suoi sottoposti non avrebbero mai mosso guerra né consentito che fosse procurata guerra contro la giudicessa né contro Brancaleone, i suoi eredi, vassalli e sottoposti, sotto pena del pagamento di 100.000 fiorini da versare la metà a chi sarebbe stato eletto «vero papa» di Roma e l'altra metà alla parte che avesse osservato la detta pace, dietro pena di scomunica su sentenza pronunciata insieme dall'arcivescovo di Cagliari e da quello di Oristano; 11) il re avrebbe dovuto acconsentire alla detta pace e sottoscriverla con giuramento, promettendo sotto le pene predette che non avrebbe contravvenuto né fatto contravvenire alla stessa pace; 12) il re avrebbe dovuto promettere di far sottoscrivere la pace al delfino suo figlio e primogenito immediatamente dopo che questi avesse compiuto 14 anni; 13) il duca (di Montblanc) avrebbe dovuto sottoscrivere e acconsentire alla detta pace e similmente avrebbero dovuto farlo i *síndichs* e le *universitats* di Barcellona, Saragozza, Valencia, Maiorca, Perpignano, Elna e Copliure, con giuramento e omaggio, promettendo di non contravvenire a quella, sotto le pene di scomunica e di interdetto sopra espresse per ciascuno dei detti luoghi; 14) le *universitats* e i *síndichs* di Cagliari e delle sue appendici, di Alghero e degli altri territori regi in Sardegna, compresi quelli che dovevano essere restituiti al re, avrebbero dovuto promettere e obbligarsi con giuramento e omaggio, sotto pena di essere dichiarati bari e traditori, di osservare la pace e di non contravvenire

ne far contravvenire alla stessa, sotto pena del pagamento di 50.000 fiorini d'oro per ciascun luogo e di sentenza di interdetto alle *universitats* e di scomunica alle singole persone; nel caso che il re, i suoi governatori o altri ufficiali e vassalli avessero voluto muovere guerra contro la giudicessa o Brancaleone e loro eredi, le *universitats* e i *síndichs* predetti non avrebbero dovuto acconsentire né far acconsentire a quella guerra e anzi avrebbero dovuto contrastarla in ogni modo, intendendosi sciolti da ogni giuramento, omaggio e fedeltà che avessero fatto e promesso al re o suoi ufficiali, non potendo essere proposta per loro alcuna accusa di tradimento o di altro crimine di lesa maestà; 15) si sarebbe dovuto intendere che le obbligazioni fra le parti fossero uguali, così come potevano intendersi, secondo diritto e giustizia («de dret e de rahó»), tra signore e vassallo; 16) Brancaleone avrebbe dovuto fare giuramento e omaggio di osservare la pace, ascoltando sentenza di scomunica, sotto pena del pagamento di 100.000 fiorini d'oro da versare la metà a chi sarebbe stato eletto “vero papa” di Roma e l'altra metà al re; avrebbe dovuto inoltre promettere di non contravvenire né far contravvenire alla pace, nascostamente o palesemente; in caso contrario sarebbe stato dichiarato baro e traditore, non potendosi disculparsi attraverso duello, perdendo tutti i castelli e villaggi che teneva in feudo per il re in Sardegna e sciogliendo tutti i castellani, ufficiali e suoi uomini da ogni giuramento e omaggio che gli avessero fatto, ordinando loro che consegnassero detti castelli e villaggi al re; inoltre Brancaleone avrebbe dovuto obbligare, come garanzia di pagamento della pena in caso di infrazione della pace, i suoi castelli di Castelgenovese e Casteldoria, che in tal caso sarebbero stati acquisiti dal re; anche in questo caso Brancaleone avrebbe dovuto sciogliere i castellani, ufficiali e suoi uomini da ogni giuramento e omaggio che gli avessero precedentemente prestato; per la stessa ragione, il re avrebbe impegnato i suoi castelli di Bonvehí e di Osilo con la rispettiva baronia, che Brancaleone avrebbe acquisito in caso di infrazione della pace da parte aragonese, sciogliendo il re i propri castellani e uomini da ogni giuramento e omaggio.

Il corposo protocollo della nuova *beneyta pau* doveva dunque essere sottoscritto da tutti gli attori coinvolti, distintamente: per parte di Arborea, Eleonora, il figlio Mariano (attraverso il proprio tutore e in futuro personalmente)<sup>53</sup> e Brancaleone, nonché le *universitates* del Giudicato; per parte di Aragona, il governatore del Regno di Sardegna in rappresentanza del re Giovanni, lo stesso sovrano, il suo delfino (ossia Giacomo, non appena avesse compiuto 14 anni), il duca di Montblanc (cioè Martino, fratello di Giovanni), le *universitats* catalano-aragonesi (Barcellona, Saragozza, Valencia, Maiorca, Perpignano, Elna e Copliure) e quelle del Regno di Sardegna (Cagliari, Alghero e gli altri territori regi). A garanzia del rispetto degli accordi erano previste per tutti penali pecuniarie e spirituali (scomunica), l'impegno dei propri beni e, nel caso di Bran-

---

<sup>53</sup> Nei sedici capitoli, nonostante l'avvenuta nomina (per parte arborense) di Giacomo de Vieri a *tutor et curator* di Mariano, si fa sempre riferimento al ruolo di tutore, mentre nel cap. 6 si prefigura la nomina di un curatore non appena lo stesso Mariano avesse compiuto 14 anni.

caleone, di alcuni castelli (e altrettanti da parte regia). Il rapporto tra le due controparti era quello che intercorreva tra signore e vassallo (cap. 15), tanto che Eleonora riceveva in feudo il Giudicato di Arborea e l'eventuale trasgressione dei patti – da parte sua o di Mariano – avrebbe comportato l'accusa di tradimento e la confisca del feudo stesso; altrettanto era previsto per Brancaleone riguardo ai propri castelli e villaggi (considerati separatamente dai territori del Giudicato). Particolare rilievo è dato agli obblighi di Mariano, per il quale era prescritta la nomina di un tutore, al quale si demandava lo scioglimento del giuramento di fedeltà che era stato prestato all'erede arborense dalle *universitates* e singole persone dei territori regi occupati (capp. 2-3, 6). Da sottolineare è poi come fosse incentivato l'impegno a favore del mantenimento della pace da parte delle *universitates* del Giudicato e del Regno, le cui azioni in tal senso avrebbero goduto di una immunità speciale da parte delle autorità giudicali e regie (capp. 4 e 14). Le due parti si impegnavano inoltre a non dare appoggio o riparo nei rispettivi territori a ribelli o contravventori ai patti della pace (capp. 5 e 8) e a consegnare eventuali schiavi fuggitivi (cap. 9).

Finalmente, tutto fu approvato e sottoscritto dall'Arenós, dai delegati di Eleonora e da Brancaleone, i quali promisero di osservare e attendere a tutte e a ogni singola cosa pattuite e di non fare alcunché contro le stesse, sotto le pene pecuniarie, temporali e spirituali previste<sup>54</sup>. Ciascuno giurò sui quattro vangeli: l'Arenós per il re; i delegati arborensi per la giudicessa Eleonora, facendo omaggio *ore et manibus* secondo la *consuetudo Hispanie* al governatore, così come anche Brancaleone. Quindi, l'Arenós indicò il canonico Damiano Baringe e Nicola Virgili, cittadino di Oristano, quali procuratori suoi e del re per ricevere la sentenza di scomunica dagli arcivescovi di Cagliari e di Oristano per l'eventuale infrazione della pace; allo stesso scopo, i delegati di Eleonora e Brancaleone indicarono i cagliaritari Antoni Serrà e il notaio Pere de Vinyols. Infine, per tutte le cose da osservare e per le spese eventualmente da sostenere per il risarcimento della controparte in caso di infrazione della pace, governatore, delegati e Brancaleone obbligarono ciascuno i propri beni.

Seguì la sottoscrizione dei delegati delle *universitates* del Giudicato di Arborea<sup>55</sup>, i quali approvarono e promisero di osservare quanto stabilito

---

<sup>54</sup> P. Tola, *Codex cit.*, pp. 826-827 (Ximén Pérez d'Arenós), 827-828 (Tommaso de Serra, Comita Pancia e Antonio Casu), 828 (Brancaleone Doria). Tali pene sono evocate però solo dai delegati di Eleonora e da Brancaleone.

<sup>55</sup> Si tratta di Oristano, Bosa, Castelgenovese, Monteacuto, Terranova e Fundimonte, Monreale, castello di Serravalle, Macomer e Marghine, Montiverru, Anela, Barbagia di Ollolai e

dal trattato, giurando sui quattro vangeli e facendo omaggio all'Arenós *ore et manibus* secondo la *consuetudo Ispanie*; anch'essi indicarono poi Antoni Serrà e Pere de Vinyols loro procuratori presso gli arcivescovi di Cagliari e Oristano per ricevere la scomunica e l'interdetto contro chi avesse violato i patti<sup>56</sup>. Altrettanto fecero quindi i delegati delle *universitates* del Regno di Sardegna, ossia Cagliari e Alghero, che, come l'Arenós, indicarono Damiano Baringe e Nicola Virgili per ricevere la sentenza di interdetto per le *universitates* e di scomunica per loro e per le singole persone delle due città; i rappresentanti di Alghero – Bernat Camella, Francesc Bos e Antoni Ferret –, in quanto sprovvisti di un *sindicatus* sufficiente per firmare l'atto, avrebbero dovuto far ratificare alla loro *universitas* quanto sottoscritto in nome della stessa<sup>57</sup>.

Successivamente si adempì all'abilitazione del tutore e curatore di Mariano d'Arborea a firmare tutti gli atti della pace: avendo i delegati arborensi (sia i tre di Eleonora che i rappresentanti delle *universitates*) richiesto formalmente all'Arenós che questi provvedesse all'assegnazione di un tutore e curatore a Mariano che sottoscrivesse in suo nome la pace e sciogliesse dal giuramento coloro che l'avevano eletto a proprio signore, e avendo gli stessi delegati presentato quale candidato Giacomo de Vieri, il governatore aragonese accolse la richiesta e nominò quest'ultimo tutore e curatore di Mariano per parte del re d'Aragona; a sua volta, Giacomo de Vieri accettò l'incarico e promise, giurando sui vangeli, di assolvere a quanto stabilito<sup>58</sup>.

---

Austis, Dore, Chiaramonti e Anglona, Valenza, Costavalle, Guilcier, Ardara e Meilogu, Milis, Montis, Monteleone e Caputabbas, Campidano Maggiore, Marmilla, Barigadu, Campidano di Simaxis, Mandrolisai e Barbagia di Belvi.

<sup>56</sup> P. Tola, *Codex cit.*, pp. 829-846. Di ciascun delegato è allegato il relativo atto di procura, ma ad essere riportato per esteso è solo quello di Oristano, stilato il 14 gennaio 1388 (ivi, pp. 829-830), modello per tutti gli altri.

<sup>57</sup> Ivi, pp. 847-849.

<sup>58</sup> Ivi, pp. 850-851 (pur trattandosi esplicitamente dell'incarico di *tutor et curator* e dell'*onus tutele et cure*, in un solo passaggio del documento si parla semplicemente di *tutor*). I delegati arborensi che richiesero l'atto erano Tommaso de Serra, Antonio Casu e Comita Pancia, nonché i rappresentanti di Oristano, Bosa, Terranova (in altra parte del trattato chiamata «Terranova e Fundimonte»), Castelgenovese, Marmilla, Monreale, Parte Montis, Parte Valenza, Mandrolisai (in altra parte del trattato chiamata «Mandrolisai e Barbagia di Belvi»), Parte Barigadu, Campidano di Simaxis, Campidano Maggiore, Parte Milis, Parte de Guilcier, Montiverru, Planargia di Bosa (in altra parte del trattato chiamata «contrada del castello di Serravalle»), Monteleone e Caputabbas, Costavalle, Macomer e Marghine, Anela, Dore, Monteacuto, Chiaramonti e Anglona, Meilogu (in altra parte del trattato chiamata «Ardara e Meilogu»).

Quindi, Tommaso de Serra, Comita Pancia e Antonio Casu liberarono e sciolsero da ogni giuramento e omaggio prestato a Eleonora e a Mariano gli abitanti delle città di Sassari e Villa di Chiesa, nonché quelli di Sanluri, Mola di Posada, Iscla di Galtellì e contrada di Baronia (ossia la baronia di Osilo) e tutti coloro che in virtù della pace sarebbero dovuti tornare sotto il dominio regio, presente e consenziente Giacomo de Vieri, con la condizione che tale liberazione e assoluzione valesse e avesse effetto solo quando fossero stati rilasciati Brancaleone e i sardi prigionieri<sup>59</sup>.

Lo stesso Giacomo de Vieri, acconsentendo a quanto fatto dai delegati di Eleonora, approvò e confermò tutti e i singoli capitoli concernenti sé stesso e Mariano, promettendo di compiere e osservare ogni cosa e di non contravvenire a quanto promesso, sotto le pene previste, giurando sui quattro vangeli e facendo omaggio all'*Arenós ore et manibus* secondo la *consuetudo Ispanie*. Quindi anch'egli liberò e sciolse le medesime persone da ogni giuramento, omaggio e obbligazione prestati e contratti con Mariano, alle condizioni già espresse, e indicò Antoni Serrà e Pere de Vinyols per ricevere in sua vece la scomunica<sup>60</sup>.

Fu infine il turno dei delegati delle *universitates* di Sassari, Iglesias, Mola di Posada e Iscla di Galtellì, Sanluri e contrada di Baronia<sup>61</sup>. Costoro, ottenuta la liberazione e lo scioglimento da ogni giuramento, omaggio e obbligazione a cui erano vincolati nei confronti della *domus* di Arborea – ossia il giuramento a Mariano come futuro giudice dopo la morte di Eleonora – sottoscrissero tutti i capitoli della pace riguardanti le *universitates* delle quali erano procuratori, promettendo di osservare e compiere quanto in essi stabilito e di non contravvenire agli stessi, sotto le pene previste, giurando sui quattro vangeli, facendo omaggio al governatore *ore et manibus* secondo la *consuetudo Ispanie* e indicando per ricevere l'interdetto e la scomunica Damiano Baringe e Nicola Virgili.

La stipula del trattato si ebbe il 24 gennaio alla presenza del consigliere regio Ramon de Cervera, *decretorum doctor*, e di una serie di ufficiali e testimoni della parte catalano-aragonese. Fu stabilito che venissero fatti due pubblici strumenti da consegnare uno al re e l'altro alla giudicessa<sup>62</sup>.

Il 25 gennaio si presentò per sottoscrivere la pace Bernardo Lepori, procuratore della contrada di Barbagia di Ollolai e della *curatoria* di Au-

---

<sup>59</sup> Ivi, p. 849.

<sup>60</sup> Ivi, pp. 849-852.

<sup>61</sup> Ivi, pp. 853-857. Dei relativi atti di procura è riportato per esteso solo quello di Sassari, stilato il 14 gennaio 1388 (ivi, pp. 853-854), modello per tutti gli altri

<sup>62</sup> Ivi, p. 857.

stis, evidentemente per qualche imprecisato vizio di forma (compare, infatti, tra i sottoscrittori del 24 gennaio, ma non tra quelli che nello stesso giorno chiesero al governatore di dare un tutore e curatore a Mariano)<sup>63</sup>; il 27 gennaio arrivarono i delegati di Alghero, Bernat Camella, Francesc Bos e Antoni Ferret<sup>64</sup>. A proposito di questi ultimi, attraverso un atto rogato ad Alghero il 6 febbraio 1388 e approvato due giorni dopo dal *sotsveguer* della stessa *villa*, giunse la ratifica da parte dell'*universitas* algherese di quanto sottoscritto dai tre suddetti delegati, con l'indicazione di Damiano Baringe e Nicola Virgili quali loro procuratori per ricevere la scomunica e l'interdetto; tale atto si era reso necessario poiché il *sindicatus* a loro conferito era stato revocato in quanto ritenuto insufficiente<sup>65</sup>.

Esattamente un mese dopo, il 24 febbraio 1388, presso il palazzo arcivescovile di Cagliari, fu pronunciata la sentenza di scomunica e di interdetto per i contravventori della pace da parte dei vicari degli arcivescovi di Cagliari (Julià Codina) e di Oristano (Giminiano de Arigi): a riceverla furono Antoni Serrà a nome di Eleonora, Brancaleone, Giacomo de Vieri e dei delegati del Giudicato, e Nicola Virgili a nome del re, del governatore, delle *universitates* di Cagliari, Alghero e dei territori regi occupati poi restituiti. La sentenza fu pronunciata dai due vicari e letta da Julià Codina alla presenza di Antoni Serrà, Nicola Virgili, Ximén Pérez d'Arenós, Brancaleone Doria e di alcuni testimoni<sup>66</sup>.

Il testo del trattato venne quindi trasmesso alla corte di Barcellona, dove, l'8 aprile 1388, presso il monastero di Santa Maria de Valldonzella, fu approvato e sottoscritto dal re Giovanni I, alla presenza di numerosi testi, tra i quali l'Arenós e gli ambasciatori della giudicessa, Comita Pancia, Antonio Casu e Pietro de Sellurio<sup>67</sup>. Furono fatti due pubblici strumenti, uno dei quali firmato dal re e dal vicescancelliere di Catalogna Francesc Ça-Costa, l'altro dallo stesso re e dal vicescancelliere Domènec Mascó. I due *instrumenta* originali non si sono conservati (o perlomeno non sono stati finora reperiti), ma sappiamo che furono redatti dal notaio Antoni Dalmau e sottoscritti da quest'ultimo e dal segretario regio Pere de

---

<sup>63</sup> Ivi, pp. 836 e 850.

<sup>64</sup> Ivi, p. 857.

<sup>65</sup> Ivi, pp. 852-853.

<sup>66</sup> Ivi, pp. 857-859. Sono inseriti i relativi strumenti di procura dei due vicari da parte dei rispettivi arcivescovi.

<sup>67</sup> Ivi, pp. 859-860 (vi è menzionata, tra le altre cose, l'assegnazione del *tutor* a Mariano, figlio di Eleonora, per quanto nella documentazione della pace prevalga la dicitura di *tutor et curator*).

Beviure, e che constavano ciascuno di undici pergamene cucite fra loro (il secondo strumento aveva richiesto in realtà una pergamena in più, per contenere una serie di annotazioni e correzioni di Pere de Beviure)<sup>68</sup>. Il documento fu quindi ricopiato su un registro della *Real Cancillería* dell'Archivio della Corona di Aragona<sup>69</sup>.

### **La difficile applicazione del trattato e le postille del 1389**

L'attuazione degli accordi – salutati con favore dal re d'Aragona<sup>70</sup> – fu ostacolata dalle forti difficoltà incontrate nel previsto rimpatrio dei numerosi sardi prigionieri di guerra, deportati e ridotti in servitù nelle Baleari e nella penisola iberica. Nonostante le perentorie disposizioni regie, il governatore di Maiorca tardò ad applicare la *crida* generale fatta il 16 aprile 1388 e nel luglio successivo a mediare nella veste di *missatger dels sards* fu inviato a Palma l'arborense Pietro de Sellurio. Tuttavia, a fine anno continuavano le resistenze da parte di molti proprietari che, col pretesto di debiti contratti nel frattempo dagli stessi sardi, trattenevano questi ultimi con sé a loro servizio. Dopo ripetuti bandi governativi e sollecitazioni da parte del sovrano aragonese, si dovette giungere all'ottobre del 1389 per vedere sbloccarsi la situazione<sup>71</sup>.

Solo a questo punto si poté finalmente procedere al passo successivo, ossia la liberazione di Brancaleone e la contestuale restituzione alla Corona dei territori regi occupati, ma sulla base di un ulteriore testo concordato tra le due parti presumibilmente alla fine del 1389, articolato prima in tredici e poi in sei nuovi capitoli<sup>72</sup>. L'estenuante trattativa fu portata avanti da Michele de Varca, Torbeno Marinella (podestà di Oristano), Co-

---

<sup>68</sup> Il dato è specificato sia nella copia pergamene cagliaritano che nelle copie su registro conservate a Cagliari (P. Tola, *Codex cit.*, pp. 860-861) e Barcellona. Di ogni pergamena è precisato il numero complessivo di linee, nonché l'*incipit* e l'*explicit* della prima e dell'ultima linea.

<sup>69</sup> ACA, C, reg. 1939 (1389-1391). Poi trascritto anche nei *Procesos contra los Arborea*: ACA, C, *Procesos en volumen*, 10, cc. 37-92.

<sup>70</sup> In un documento emanato nel monastero di Valldonzella il 18 aprile 1388, rivolto agli ufficiali «de ça mar e de la mar en qualsevol part constituits», si fa riferimento al fatto che «miyansant la gràcia de nostra senyor Deus, qui reduex e convertex los coratges de les gens a rahó e a conaxensa de veritat, micer Brancha e la jutgessa d'Arborea e los sarts son tornats a nostra obediència e son venguts ab nos a daguda subiecció e concòrdia»: inserto in ACA, C, reg. 1939, cc. 133v-134v (1390, settembre 26, Barcellona). Ringrazio Graziano Fois per la segnalazione del documento.

<sup>71</sup> C. Livi, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV*, Cesati, Firenze 2002, pp. 69-75.

<sup>72</sup> I capitoli sono contenuti in ACA, C, *Procesos en volumen*, 10, cc. 99-122 (1390, marzo 2, Castell de Càller), in cui sono riportati in ordine inverso, prima il gruppo di sei (cc. 102-104) e poi quello di tredici (cc. 104-106v).

mita Pancia e Antonio Casu, in rappresentanza di Eleonora, di Brancaleone e della «nació sardesca» (ossia del popolo arborense), mentre dall'altra parte vi era ancora una volta Ximén Pérez d'Arenós.

Nei primi tredici capitoli fu stabilito quanto segue<sup>73</sup>:

1) l'Arenós e Brancaleone avrebbero dovuto fare giuramento e omaggio «lo un al altre», dividendosi e assumendo l'ostia consacrata, attendendo e compiendo tutte le cose soprascritte e altre, facendone una *carta pública*; 2) l'Arenós avrebbe dovuto consegnare in ostaggio nella città di Oristano Galceran de Vilanova e Rodrigo Lançol, *veguer* cagliaritano; 3) una volta giunti gli ostaggi ad Oristano, Eleonora, Brancaleone e i suddetti delegati arborensi sarebbero stati tenuti, entro otto giorni dopo che fossero giunte le imbarcazioni nel porto di Longosardo che lì dovevano andare per assumere il controllo dello stesso, a consegnare quest'ultimo luogo al re o a quella persona o persone trasmesse all'uopo, fermo restando che le dette imbarcazioni dovevano rimanere in sicurezza nel porto fino a che non fosse stata compiuta la restituzione di Longosardo; 4) restituito Longosardo, entro i quattro giorni immediatamente seguenti avrebbero dovuto essere espulsi dal castello della Fava di Posada e da quello di Salvaterra di Villa di Chiesa i castellani e i *servents* che tenevano le due fortezze in nome della giudicessa, la quale avrebbe dovuto insediare come castellano del castello della Fava Comita Pancia e di quello di Salvaterra il cavaliere Ranieri Pisuella, che avrebbero potuto guarnire i castelli dei *servents* che avessero voluto, sia di quelli espulsi che di altri, facendo giuramento e omaggio alla stessa Eleonora o a chi ella avesse voluto di tenere i castelli in suo nome fino a che non fosse stato liberato Brancaleone; fatto il detto giuramento e omaggio, gli stessi Comita Pancia, Ranieri Pisuella e i loro *servents* avrebbero dovuto fare giuramento e omaggio alla persona indicata dall'Arenós promettendo che, una volta liberato Brancaleone, avrebbero tenuto i due castelli in nome del re e che li avrebbero consegnati al governatore o a chi questi avesse voluto «sens tota condició e retenció»; una volta liberato Brancaleone, i detti castellani e *servents* sarebbero stati sciolti da ogni vincolo di fedeltà contratto con Eleonora per gli stessi castelli; 5) gli abitanti di Posada e Villa di Chiesa avrebbero dovuto nominare loro procuratori da inviare a Cagliari per prestare giuramento e omaggio – quello che occorreva «de fer a senyor natural, ço és de propietat» – all'Arenós o a chi questi avesse voluto in nome del re, giuramento e omaggio che sarebbero rimasti in sospeso fino a che non fosse stato liberato Brancaleone; a quel punto, i suddetti delegati, le *universitats* e le singole persone di quelle sarebbero stati vincolati al re «axí com hòmens propis d'aquell, vassalls», essendo sciolti da analogo vincolo contratto nei confronti della giudicessa; 6) fatte e compiute le suddette cose, Brancaleone ed Eleonora sarebbero stati tenuti a inviare verso le parti di Cagliari i due ostaggi, ossia Galceran de Vilanova e Rodrigo Lançol, insieme ad altri trenta ostaggi che l'Arenós avrebbe dovuto scegliere dalle loro terre e a Giovanni Doria e Giannetto Doria, figlio bastardo di Brancaleone, ugualmente come ostaggi, e con 22.000 fiorini d'Aragona che il re avrebbe dovuto ricevere da Brancaleone (a titolo di riscatto); allorché Galceran de Vilanova, Rodrigo Lançol e le altre suddette persone, insieme al denaro, fossero giunti presso Cagliari, alle falde di San Pancrazio, gli ostaggi arborensi sarebbero

<sup>73</sup> Ivi, cc. 104-106v.

dovuti entrare nel castello e consegnarsi all'Arenós, mentre Galceran de Vilanova e Rodrigo Lançol sarebbero rimasti in mano ai sardi che li avevano accompagnati, insieme ai 22.000 fiorini; ciò fatto, Brancaleone sarebbe dovuto uscire attraverso la porta di San Pancrazio con dieci cavalieri o fanti disarmati e si sarebbe dovuto dirigere verso Galceran de Vilanova e Rodrigo Lançol, che alla stessa ora avrebbero dovuto muoversi insieme a dodici cavalieri o fanti sardi disarmati; e così incontrandosi, Brancaleone si sarebbe dovuto dirigere verso le parti di Arborea mentre Galceran de Vilanova e Rodrigo Lançol, con il detto denaro, sarebbero entrati a Cagliari, con l'accordo che due cavalieri o fanti di ciascuna delle parti avrebbero perlustrato le *encontrades* vicine a Cagliari affinché non potesse essere perpetrato alcun agguato; 7) liberato Brancaleone, nei sei giorni immediatamente seguenti si sarebbero dovute fare *crides públiques* per tutte le terre di Eleonora e di Brancaleone che tutti i sardi originari dei territori regi sottoposti alla loro giurisdizione e signoria potessero andarsene e tornare liberamente nei territori del *Regnum Sardinie* con tutte le loro famiglie e tutti i loro beni e abitarvi, «sens tota contradició o embarch»; inoltre, Eleonora e Brancaleone, nello spazio di venti giorni a partire dal giorno in cui il Doria fosse andato via da Cagliari, sarebbero stati tenuti a consegnare al re o all'Arenós o a chi questi avesse voluto, in nome del re, i castelli di Osilo, Bonvehí, Castell Pedrés, il castello e la città di Sassari, il castello di Galtellí, e tutti gli altri villaggi e *curatorias* di pertinenza regia; Eleonora e Brancaleone (come padre e legittimo amministratore di Mariano, suo figlio) avrebbero dovuto sciogliere e liberare le *universitats* e singole persone dei detti territori da ogni giuramento e omaggio ai quali fossero stati tenuti nei confronti di Eleonora e di Mariano; 8) liberato Brancaleone e compiute tutte le cose dichiarate nei suddetti capitoli, nello spazio dei dieci giorni seguenti da allora, Eleonora avrebbe dovuto far pervenire a Cagliari quelle 12.000 lire di alfonsini minuti che per patto speciale era tenuta a prestare al re, con la garanzia di restituzione entro i tre anni seguenti dalla consegna; a maggiore *seguretá* di Eleonora sarebbe stato espressamente indicato nella «seguretá prestadora» che la giudicessa avrebbe potuto trattenere a titolo di obbligazione l'ammontare del tributo di 3.000 fiorini di Firenze che era tenuta a versare annualmente al re, fino alla completa soddisfazione del debito; 9) compiute tutte le cose predette, il re e il governatore avrebbero dovuto immediatamente rilasciare gli ostaggi; 10) il giorno in cui Brancaleone avesse lasciato Cagliari da uomo libero, il governatore avrebbe dovuto fare e ratificare il giuramento e omaggio da lui fatto allo stesso Brancaleone (del quale è fatta menzione nel primo dei presenti capitoli), sottomettendosi alla giurisdizione e foro del *veguer* e del *sotsveguer* di Cagliari rinunciando al proprio, giurando che avrebbe mantenuto e osservato le cose da lui convenute, promesse e giurate al Doria attraverso *carta pública*; 11) liberato in quello stesso giorno, Brancaleone, a proprio nome e come padre e legittimo amministratore del figlio Mariano, avrebbe dovuto promettere di «tenir, complir e observar» la pace già sottoscritta sotto i patti e le pene previste «en lo contracte de la pau», prestando giuramento e omaggio al *veguer* e al *sotsveguer* di Cagliari, al cui foro si sarebbe di buon grado sottomesso rinunciando al proprio; avrebbe poi ascoltato la sentenza «de vet» dell'arcivescovo cagliaritano, al cui foro si sarebbe di buon grado sottomesso rinunciando al proprio; 12) l'Arenós ed Eleonora avrebbero dovuto promettere e giurare, sotto le pene pecuniarie e le altre contenute «en lo contracte de la dita pau», che avrebbero fatto, compiuto e atteso a tutte e a ciascuna delle cose contenute nei presenti capitoli, secondo il tenore e la forma

previsti; 13) per tutte ed ognuna delle cose da compiere, l'Arenós avrebbe obbligato i beni del re e la giudicessa i beni suoi propri e quelli che teneva in feudo dal re, ascoltando lei la sentenza «de vet» dell'arcivescovo di Oristano e l'Arenós quella dell'arcivescovo cagliaritano.

Il corposo capitolato tracciava dunque un serrato percorso che attraverso tappe consequenziali conduceva ai rispettivi obiettivi delle due parti in causa. Si trattava di dare vita ad azioni pratiche, precedute tuttavia da impegni rivestiti di un significativo corredo simbolico e accompagnate dai necessari sostegni giuridici. Ximén Pérez d'Arenós e Brancaleone Doria dovevano infatti farsi reciproco omaggio, condividendo l'ostia consacrata durante la celebrazione della messa (cap. 1) e, così come Eleonora, avrebbero dovuto impegnarsi (l'Arenós a nome del re) a rispettare la pace secondo i patti e sotto le pene previste nel trattato del 1388 (l'Arenós e Brancaleone prestando anche giuramento e omaggio alle autorità cittadine di Cagliari) (capp. 10-13). Il successo della trattativa era però fondato sui vari passaggi "tecnici" che prevedevano la consegna ad Oristano di ostaggi catalani (cap. 2); la restituzione del castello di Longosardo da parte di Eleonora (cap. 3); la consegna dei castelli della Fava (presso Posada) e di Villa di Chiesa, con la preventiva espulsione di castellani e guarnigioni giudicali e la loro provvisoria presa in carico da parte di fiduciari arborensi in attesa della liberazione di Brancaleone (cap. 4); il giuramento di fedeltà all'Arenós, tramite procuratore, da parte degli abitanti di Posada e di Villa di Chiesa, sospeso fino al rilascio di Brancaleone (cap. 5); la restituzione dei due ostaggi catalani e l'invio a Cagliari di trenta ostaggi arborensi e di Giovanni e Giannetto Doria, insieme alla consegna del denaro (22.000 fiorini) per il riscatto di Brancaleone (cap. 6); la liberazione di quest'ultimo e la licenza per i sardi regnicoli riparati in Arborea di rientrare nel Regno di Sardegna (cap. 7); la restituzione al re dei castelli e territori regi occupati, con lo scioglimento degli abitanti dal vincolo di fedeltà ad Eleonora e Mariano (cap. 7); la consegna di 12.000 lire a titolo di prestito da parte della giudicessa al sovrano aragonese (cap. 8); il rilascio degli ostaggi arborensi (cap. 9).

I successivi sei articoli precisarono ulteriormente i termini dell'accordo<sup>74</sup>:

1) l'Arenós dichiara e giura di non sapere che il re o altre persone in sua vece abbiano agito o agiscano in modo fraudolento circa l'applicazione degli atti della pace e la liberazione di Brancaleone, ma che, anzi, hanno agito e agiscono al fine di com-

---

<sup>74</sup> Ivi, cc. 102-104.

piere e osservare quanto concordato e firmato; 2) l'Arenós dichiara di voler procedere alla liberazione di Brancaleone e di intendere fare tutte le altre cose previste dal trattato di pace; 3) l'Arenós promette di tutelare la persona e i beni di Brancaleone, e per dare maggiore validità a quanto promesso si dice pronto a confessarsi e a condividere con lui l'ostia consacrata, giurando le cose predette su quella, sotto pena della dannazione della propria anima; allo stesso modo Brancaleone giura su Dio e sui quattro vangeli di adempiere a tutte le promesse fatte e da fare, da lui e dalla moglie Eleonora, ossia la restituzione dei territori, il versamento di certe somme di denaro e quant'altro, dicendosi pronto a confessarsi e a condividere l'ostia consacrata con l'Arenós, sotto la medesima pena, comportandosi come un «vertader e leyal vassal va e deu anar a son senyor natural»; le due parti rimettono poi reciprocamente ogni ingiuria, rancore e *mala voluntat*, promettendo di comportarsi bene e caritatevolmente «axí com bons e leylals amichs», operando per il buono stato dell'isola e per l'onore del re; 4) l'Arenós e Brancaleone promettono di fare giuramento e omaggio da prestarsi «de boca e de mans» in presenza di un notaio e di testimoni, e di osservare e compiere «sens tota falsia e engan» tutte le cose pattuite; chi avesse infranto l'accordo, in tutto o in parte, sarebbe stato dichiarato «baro e trahidor» secondo il *fur* d'Aragona e i *costums* di Catalogna, senza possibilità di discolarsi in duello, personalmente o per interposta persona di pari grado; lo stesso giuramento e omaggio fatto dall'Arenós avrebbero dovuto fare i consiglieri, i *síndichs*, le *universitats* e le singole persone di Cagliari e delle sue appendici, l'arcivescovo cagliaritano, i canonici, i presbiteri, e tutti gli altri chierici dei detti luoghi, nonché Galceran de Vilanova, Rodrigo Lançol, Andreu dez-Puig, Jordà de Toló, Francesc Coloma, Ponç de Jardí, tutta la *familia* del governatore e dei suddetti, i carcerieri di Brancaleone, tutti i soldati – sia quelli che si trovavano già a Cagliari e che vi erano arrivati, sia tutti gli altri che più avanti vi fossero dovuti arrivare – e tutte le altre persone che fossero state allora a Cagliari e nelle sue appendici, di qualunque condizione o origine (*nació*), i quali tutti avrebbero dovuto rispettare «lo contracte de la dita pau» e non contravvenire allo stesso; non appena gli ostaggi fossero giunti con Galceran de Vilanova e Rodrigo Lançol, così come convenuto, si avrebbe dovuto lasciare andare «liberalment, salvament e segurament» Brancaleone senza altro «reteniment ne mancament algú», a prescindere da qualsiasi ordine e inibizione che fossero stati fatti o più avanti si fossero fatti da parte del re, della regina, del duca, di Barcellona o di altra *universitat*, o di altra qualsivoglia persona; al quale ordine fatto o da farsi non si avrebbe dovuto obbedire né far obbedire, sotto pena di essere dichiarati bari e traditori e del pagamento di 50.000 fiorini, la metà dei quali da versare a chi fosse stato eletto “vero papa” di Roma e l'altra alla «cort de la senyora iutgessa»; da tale pena non avrebbero potuto discolarsi tramite duello, personalmente o per interposta persona di pari grado, secondo il *fur* d'Aragona e i *costums* di Catalogna; 5) nel caso che a Cagliari e nelle sue appendici vi fosse stato qualche mercante catalano, o nel porto qualche vascello di catalani, il patrono di quello o di quei vascelli, così come i marinai e i mercanti degli stessi, avrebbero dovuto fare la stessa *seguretá*; 6) nel momento in cui – in virtù dell'accordo sulla liberazione di Brancaleone dopo l'arrivo degli ostaggi a Cagliari – queste cose fossero state sottoscritte da ciascuna delle parti, da allora fino a che tutto non fosse stato compiuto, non avrebbe potuto attraccare a Cagliari alcun naviglio del Regno d'Aragona, neppure dentro la palizzata, che anzi avrebbe dovuto essere difesa con le armi e in ogni maniera fino a che il patrono di quello o di quei vascelli

e tutti i mercanti, marinai e tutti gli uomini che lì fossero giunti non avessero fatto la predetta *seguretata*, ossia fino a che Brancaleone non fosse stato effettivamente liberato.

Di tutte queste cose si sarebbero dovute fare due *cartes publiques*, una delle quali da consegnare all'Arenós e l'altra a Brancaleone.

Rispetto al precedente protocollo, l'impegno al rispetto della pace da parte catalano-aragonese veniva esteso a un folto gruppo di rappresentanti delle istituzioni, laiche ed ecclesiastiche, di Cagliari e delle sue appendici, ma anche a singole persone ed a soldati e abitanti di qualsiasi condizione e nazionalità (cap. 4), così come ai patroni, marinai e mercanti catalani eventualmente presenti in città (cap. 5). Nuovo era anche l'impegno a non far attraccare navi a Cagliari fino a che non si fosse portato a compimento l'intero processo di pace (cap. 6). Per il resto, venivano ribadite le reciproche promesse tra l'Arenós e Brancaleone di attuazione di quanto convenuto, secondo i modi e i tempi già stabiliti (con le relative penali).

### **La stipula della nuova convenzione (1390)**

I nuovi capitoli furono approvati a Cagliari dalle due parti il 1° gennaio 1390. In quel giorno, prima della celebrazione dell'ufficio divino, l'Arenós e Brancaleone entrarono nella chiesa di Santa Maria e, in presenza del notaio Antoni Dalmau e di una lunga serie di testimoni, chiesero che venisse celebrata una messa nell'altare maggiore della chiesa dal presbitero Pere Cardona; nello stesso altare i due ascoltarono insieme la messa e infine compirono il solenne giuramento, assumendo l'ostia consacrata, sotto le pene e le reciproche obbligazioni previste. Ciò fatto, anche Michele de Varca, Torbeno Marinella e Antonio Casu approvarono e sottoscrissero i capitoli, giurando solennemente di rispettare e di non contravvenire agli accordi contratti<sup>75</sup>. Il giorno dopo (2 gennaio), presso il monastero dei frati Minori, nel dormitorio della chiesa, in una certa *domuncula* o cella nella quale giaceva malato Comita Pancia, quest'ultimo, insieme agli altri procuratori di Eleonora, approvò e sottoscrisse quanto pattuito, alla presenza dei loro scudieri Paolo Saba, Giovanni de Serra e Giovanni de Si<sup>76</sup>.

Il 3 gennaio, nell'aula consiliare di Cagliari, di fronte all'Arenós, diversi ufficiali e consiglieri cagliaritari compirono giuramento e omaggio,

---

<sup>75</sup> Ivi, cc. 99-108v.

<sup>76</sup> Ivi, cc. 108v-109.

imitati da diversi altri ufficiali, soldati, patroni di navi, marinai, artigiani, riuniti in un'altra area della città (alcuni di loro erano residenti nel villaggio di Lapola)<sup>77</sup>. Il 4 gennaio giurarono, presumibilmente nello stesso luogo, diversi abitanti dell'appendice di Villanova<sup>78</sup>. Il 6 gennaio fu la volta, a Lapola, di un gruppo formato dal patrono di una nave, un nocchiere, un guardiano e diversi marinai<sup>79</sup>.

Per completare l'iter del trattato (sia quello del 24 gennaio 1388 che le postille del 1389-90) mancava solo la sottoscrizione di Eleonora. Per questo motivo una delegazione regia si recò a Oristano, dove il 14 gennaio 1390 la giudicessa, alla presenza di vari testimoni, approvò la pace, mentre, come previsto, il cittadino cagliaritano Antoni Serrà comparve di fronte all'arcivescovo di Arborea Leonardo per ricevere la sentenza di scomunica a nome della stessa Eleonora<sup>80</sup>. Quest'ultima controfirmò il testo del trattato concluso a Cagliari il 24 gennaio 1388 e approvato dal re l'8 aprile successivo: a farlo fu materialmente il notaio Antoni Dalmau, il cui *signum* risulta nella pergamena collocato subito dopo quello del re, il che fa pensare che l'*instrumentum* sia stato riscritto in quella occasione, almeno nella sua ultima parte (alla firma di Eleonora segue infatti la riscrittura delle sottoscrizioni di Dalmau e Beviure del 1388)<sup>81</sup>.

### **La liberazione di Brancaleone Doria**

Finalmente, il 2 marzo 1390, presso il cimitero di Santa Maria di Cagliari, comparvero di fronte al *veguer* cittadino l'Arenós e Brancaleone, insieme a Michele de Varca e a Comita Pancia, i quali chiesero all'arcivescovo cagliaritano Bernat de Figuerols di pronunciare la scomunica contro l'Arenós, affinché quest'ultimo adempisse a quanto concordato. Quindi il governatore effettuò giuramento e omaggio a Brancaleone e ricevette la prevista sentenza. All'ora del vespro, presso il portale di San Pancrazio, Brancaleone venne liberato: scortato a cavallo dall'Arenós e quindi proseguendo da solo, il Doria si diresse verso un'affollata comitiva di sardi (ben 5.000 persone) che lo aspettava vicino al maso diruto di Bernat Guerrou, al confine della giurisdizione cittadina. Brancaleone approvò e sottoscrisse i capitoli della pace, mentre Antoni Serrà presentò la petizione

---

<sup>77</sup> Ivi, cc. 109-112.

<sup>78</sup> Ivi, c. 112.

<sup>79</sup> Ivi, cc. 112-112v.

<sup>80</sup> Ivi, cc. 112v-115.

<sup>81</sup> Così si legge nella copia del 10 dicembre 1390 conservata nell'Archivio Comunale di Cagliari, Perg. 324.

di scomunica nei suoi confronti all'arcivescovo cagliaritano: la sentenza fu pronunciata da Julià Codina<sup>82</sup>.

Puntualmente, Eleonora versò alla Corona (nelle persone di Galceran de Vilanova e Rodrigo Lançol) le ingenti somme concordate per la liberazione di Brancaleone: 19.800 lire di alfonsini minuti, corrispondenti ai 22.000 fiorini d'oro che la giudicessa «per capítol de la pau, havia e era tenguda donar e pagar al senyor rey per la deliurança de la persona del noble micer Branchaleó Doria», e 12.000 lire, a titolo di prestito al sovrano («que la dita jutgessa, per capítol de la dita pau, devia e era tenguda prestar al dit senyor e prestà de fet per supportar les necessitats de la dita isla»)<sup>83</sup>. Il 10 dicembre del 1390, del testo stipulato nel 1388 e ratificato dalla giudicessa a Oristano il 14 gennaio 1390 fu eseguita una copia ad opera di Bartolomeu de Bach (notaio regio e scrivano della curia della governazione di Cagliari), confezionata in sedici pergamene cucite fra loro, ancora oggi conservata nell'Archivio Storico Comunale di Cagliari<sup>84</sup>, mentre non risulta esserne stata fatta una copia su registro.

Tutto poteva dirsi a questo punto concluso, anche se permaneva qualche margine di incertezza<sup>85</sup>, tanto che i fatti che seguirono poco dopo avrebbero tradito le aspettative di entrambe le parti: il conflitto riprese in grande stile e sarebbe durato a lungo, vanificando ogni sforzo verso una pacifica convivenza. Accanto alle attività militari, la monarchia aragonesa aveva già da tempo imbastito un processo contro i giudici arborensi (Mariano IV, Ugone III ed Eleonora), accusati di ribellione e di alto tra-

<sup>82</sup> ACA, C, *Procesos en volumen*, 10, cc. 99-122 (1390, marzo 2, Castell de Càller), cc. 115-122v. L'intero atto è stilato dal notaio Antoni Dalmau, che precisa come il documento constasse complessivamente di cinque pergamene cucite, di ognuna delle quali indica il numero totale di linee e l'*incipit* e l'*explicit* della prima e dell'ultima linea. Del documento esiste copia parziale in Archivio di Stato di Cagliari, *Antico Archivio Regio*, reg. F1, edita in P. Tola, *Codex cit.*, sec. XIV, doc. CLI.

<sup>83</sup> Cfr. Archivo de la Corona de Aragón, *Real Patrimonio, Maestre Racional*, reg. 655, c. 90v (*albarà* rilasciato dal maestro razionale Pere d'Artés, datato 1391, gennaio 8 Barcellona, all'amministratore del Capo di Cagliari Jacme Rigolf per il periodo 1° aprile 1389-31 ottobre 1390): nella sezione delle entrate vengono riportate le due somme versate all'amministratore da Galceran de Vilanova e Rodrigo Lançol, che a loro volta le avevano ricevute da Eleonora d'Arborea. Ringrazio Fabrizio Alias per la segnalazione del documento.

<sup>84</sup> Archivio Storico Comunale di Cagliari, *Sezione antica, Pergamene*, n. 324.

<sup>85</sup> ACA, C, reg. 1939, c. 120 (1390, agosto 1, Barcellona): il re Giovanni chiede al governatore Ximén Pérez d'Arenós «en quin punt e estament és la pau del regne de Cerdenya» affinché il sovrano potesse intervenire con eventuali azioni utili al perfezionamento della stessa («a fin que si alcunes coses de part nostre son necessaries a la perfecció, validació, corroboració e perpetualitat de la dita pau, aquellas prestament puxam fer»). Ringrazio Graziano Fois per la segnalazione del documento.

dimento: è il cosiddetto *Proceso contra los Arborea*<sup>86</sup>, i cui corposi atti contengono, all'interno del decimo volume, tutta la documentazione della pace del 1388-90<sup>87</sup>.

A distanza di oltre un secolo, in un contesto ormai profondamente mutato, i patti del 1388 furono rispolverati dagli archivi barcellonesi nel contesto della causa patrimoniale promossa dai Carròs per rivendicare il possesso della baronia di Posada<sup>88</sup>. Così, il 12 novembre 1495 il notaio regio Pere Miquel Carbonell eseguì una copia del monumentale trattato di pace, traendola dal registro di cancelleria denominato *Sardiniae secundo* del re Giovanni I dell'Archivio de la Corona de Aragón<sup>89</sup>. Tale copia – vergata da Carbonell su un registro dell'Archivio regio cagliaritano<sup>90</sup> – è quella edita nel 1861 da Pasquale Tola<sup>91</sup>.

\* \* \*

L'*iter* che portò nel 1388 alla stipula della pace affonda le radici nella guerra che a partire dal 1353 vide fronteggiarsi Arborea ed Aragona, tra fasi di più o meno intenso scontro militare e momenti di tregua. A segnare una svolta fu, nel 1383, l'uccisione del giudice Ugone III e l'ascesa sul trono arborense di Eleonora. Le forti tensioni che agitavano internamente il Giudicato (diviso tra posizioni filo-aragonesi e filo-genovesi, oltre che messo in discussione nelle sue stesse fondamenta politico-istituzionali dalle aspirazioni autonomistiche di Oristano e Sassari) consigliarono probabilmente l'avvio di una trattativa che in sostanza avrebbe dovuto garantire da un lato la tenuta del potere della giudicessa e dall'altro la restituzione al re d'Aragona dei territori perduti per mano di Mariano IV. In mezzo, non solo figurativamente, Brancaleone Doria, che da *trait d'union* (non privo di ambiguità) tra le due forze in conflitto finì per diventare la maschera epica e tragica di uno scontro epocale destinato a concludersi con un solo vincitore. Senza dimenticare la voce dei sardi ribelli

---

<sup>86</sup> O. Schena, *Sardegna e Aragona negli atti del Proceso contra los Arborea (1353-1393)*, in *Oralità, scrittura, potere. Sardegna e Mediterraneo tra antichità e medioevo*, a cura di L. Tanzini, Viella, Roma 2000, pp. 255-272.

<sup>87</sup> ACA, C, *Procesos en volumen*, 10, cc. 37-92; 99-122.

<sup>88</sup> Cfr. cfr. A. Cioppi, *La riedizione di una fonte sulla Sardegna catalana: il cosiddetto Repartimiento de Cerdeña*, «RiMe», 4 (giugno 2010), pp. 221-236, pp. 228-232 e nota 30.

<sup>89</sup> ACA, C, reg. 1939, cc. 1-61v.

<sup>90</sup> Archivio di Stato di Cagliari, *Antico Archivio Regio, Prammatiche, istruzioni e carte reali*, vol. F, cc. 42v-83.

<sup>91</sup> P. Tola, *Codex cit.*, sec. XIV, docc. CL-CLI.

del *Regnum Sardinie* con i quali il sovrano aragonese raggiunse una pace separata.

In fin dei conti, più che il trattato, a far tacere le armi per diversi anni contribuirono la prigionia di Brancaleone e i laboriosi negoziati che permisero la stesura del documento finale. Le varie proposte presentate tra 1385 e 1386 – in parte accolte e in parte rigettate, poi riformulate e infine esaudite – sono la preziosa testimonianza di una complessa dialettica che vide in azione i rispettivi “professionisti della diplomazia”. Non meno importanti furono le garanzie pretese circa il rispetto degli accordi, non solo in termini di imposizione di penali pecuniarie e spirituali, ma anche e soprattutto attraverso la partecipazione, il giuramento e la sottoscrizione del trattato da parte dei delegati di città e circoscrizioni locali. Un processo che mise in moto una grandiosa operazione istituzionale dall’altrettanto rilevante riflesso documentario, che tuttavia – come si è visto – finì per non preludere alla pace. L’esecuzione di quanto stipulato nel 1388 fu peraltro lenta e difficoltosa e richiese la messa per iscritto di ulteriori impegni, fino all’attuazione degli stessi culminata in articolati cerimoniali che portarono, nel 1390, alla liberazione di Brancaleone. Se in questo saggio si è inteso ricostruire genesi, sviluppo e compimento del processo di pace, uno studio analogo dovrà perciò essere riservato alla fase immediatamente successiva, per cercare di individuare le ragioni e le responsabilità della repentina ripresa del conflitto, con la contestuale rottura degli accordi, che non può certamente essere addebitata a un’ipotetica fragilità di questi ultimi. La solidità giuridica e la solennità dei patti non furono infatti sufficienti a scongiurare il precipitare degli eventi, la cui direzione è da ricondurre a progetti politico-militari che non sempre trovano spazio tra le carte, ma che alla certificazione scritta avrebbero affidato il riconoscimento di quanto conseguito sul campo.